



# Le prime leggi sulle scuole delle minoranze tra Italia e Jugoslavia e l'azione politica e diplomatica italiana per i “rimasti” (1954-1964)

**Arrigo Bonifacio**

*Università di Udine*

*Udine - Italia*

*arrigo.bonifacio@uniud.it*

*Saggio scientifico originale, Luglio 2025*

## RIASSUNTO

L'istruzione nella propria lingua materna rappresenta notoriamente uno dei grandi pilastri su cui si fonda la vita e la sopravvivenza di una minoranza linguistica e nazionale. A livello legislativo l'esistenza di un sistema scolastico con lingua d'insegnamento slovena in Italia e italiana in Slovenia e in Croazia affonda le radici in una serie di leggi approvate nella prima metà degli anni Sessanta, la legge italiana del 19 luglio 1961, n. 1012, la legge slovena n. 400-3/62 del 9 aprile 1962 e la legge croata n. 685-1964 del 9 luglio 1964. L'articolo, incentrato in particolar modo sull'azione politica e diplomatica italiana a favore della minoranza italiana in Jugoslavia, illustra come l'approvazione di queste leggi non fu solo il risultato di un percorso di natura politica e giuridica interno all'Italia e alla Jugoslavia, ma anche quello di un intenso negoziato tra i due paesi, le cui diplomazie per anni furono impegnate in un serrato confronto volto ad ottenere per la propria minoranza residente nel territorio amministrato dalla controparte il grado di tutela giuridica più avanzato possibile in base alle condizioni politiche del tempo.

## PAROLE CHIAVE

Relazioni italo-jugoslave; politica estera italiana, minoranza italiana in Jugoslavia, leggi jugoslave sulle scuole italiane; legge italiana 1012/1961 sulle scuole slovene

## ABSTRACT

*THE FIRST LAWS ON MINORITY SCHOOLS BETWEEN ITALY AND YUGOSLAVIA AND ITALIAN POLITICAL AND DIPLOMATIC ACTION FOR "THE REMAINERS" (1954-1964)*

It is a well-known fact that education in one's mother tongue represents one of the great pillars of the life and survival of a linguistic and national minority. At the legislative level, the existence of a school system with Slovenian as the language of instruction in Italy and Italian as the language of instruction in Slovenia and Croatia is rooted in a series of laws passed in the first half of the 1960s: Italian Law no. 1012 of 19 July 1961, Slovenian Law no. 400-3/62 of 9 April 1962, and Croatian Law no. 685-1964 of 9 July 1964. The paper, which focuses on Italian political and diplomatic action on behalf of the Italian minority in Yugoslavia, sheds light on the fact that the passing of these laws was not only a result of political and legal processes in Italy and Yugoslavia, but also of tough negotiations between the two countries, whose sustained diplomatic initiatives were occurring during a period of high tension and conflict, aimed at obtaining the highest level of legal protection for their respective minority living in the territory administered by the counterparty considering the specific political climate of that period.

## KEYWORDS

Italian-Yugoslav Relations; Italian Foreign policy, the Italian Minority in Yugoslavia, Yugoslav Laws on Italian schools; Italian Law 1012/1961 on Slovenian schools

Analogamente a quanto può essere riscontrato per altre minoranze linguistiche e nazionali d'Europa il sistema scolastico con lingua d'insegnamento italiana costituisce notoriamente uno dei grandi pilastri su cui si basa la sopravvivenza di una comunità italiana nelle attuali repubbliche indipendenti di Croazia e Slovenia. Al di là delle svariate tutele costituzionali succedutesi nel tempo dal 1945 ad oggi, spesso comprensibilmente dal carattere meramente generale e programmatico e non specificamente riferite alla minoranza italiana, a livello legislativo l'attuale sistema scolastico con lingua d'insegnamento italiana della Croazia e della Slovenia affonda le proprie radici in una serie di leggi federali (jugoslave) e repubblicane approvate tra gli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso, ed in particolar modo nella "Legge sulle scuole bilingui e sulle scuole la cui lingua d'insegnamento è quella delle minoranze etniche nella Repubblica Popolare di Slovenia" n. 400-3/62 del 9 aprile 1962 della Repubblica Popolare di Slovenia<sup>1</sup> e nella "Legge sulle scuole con insegnamento nella lingua delle singole nazionalità" n. 685-1964 del 9 luglio 1964 della Repubblica Socialista di Croazia<sup>2</sup>. Prima dell'emanazione di queste leggi, infatti, il sistema scolastico con lingua d'insegnamento italiana ancora presente in Istria e a Fiume operava sostanzialmente al di fuori di qualsiasi specifico quadro normativo interno, cosa che comportava una serie di problemi immediati o potenziali di varia natura, dall'effettiva equipollenza tra i titoli di studio rilasciati dalle scuole con lingua d'insegnamento italiana con quelle con lingua d'insegnamento croata o slovena fino alla stessa esistenza permanente delle scuole con lingua d'insegnamento italiano. L'emanazione della legge n. 400-3/62 del 9 aprile 1962 della Repubblica Popolare di Slovenia e della legge n. 685-1964 del 9 luglio 1964 della Repubblica Socialista di Croazia corrispose dunque a un momento di cesura fondamentale per la minoranza italiana in Jugoslavia, che a partire da quel momento vide il sistema scolastico in lingua italiana ufficialmente normalizzato e sistematizzato nelle due repubbliche di residenza.

La rilevanza di queste leggi non era però di sola natura interna, ma anche internazionale: grazie ad esse, infatti, la Jugoslavia adempiva a un suo preciso obbligo internazionale assunto con la firma del Memorandum d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954, l'accordo in base al quale il mai nato Territorio Libero di

1 Legge 9 aprile 1962, n. 400-3/62, *Zakon o dvojezičnih šolah in šolah z učnim jezikom narodnostnih manjšin v Ljudski republiki Sloveniji*, in "Uradni list Ljudske republike Slovenije", a. XIX, n. 13, Ljubljana, 19 aprile 1962, n. 66.

2 Legge 9 luglio 1964, n. 685-1964, *Zakon o školama sa nastavom na jeziku pojedinih narodnosti*, in "Narodne novine. Službeni list Socijalističke republike Hrvatske", a. XXI, n. 30, Zagreb, 30 luglio 1964, n. 30.

Trieste (TLT) previsto dal Trattato di pace con l'Italia del 10 febbraio 1947 veniva spartito tra l'Italia e la Jugoslavia, che estesero la propria amministrazione civile rispettivamente su Trieste e i territori che avrebbero poi costituito la nuova Provincia di Trieste repubblicana (detti anche "Zona A" o "Territorio di Trieste") e sui territori dell'Istria nord-occidentale (detti anche "Zona B") comprendenti i distretti di Buie e Capodistria<sup>3</sup>. L'Allegato II del Memorandum d'intesa di Londra del 1954, lo "Statuto Speciale" per le minoranze, prevedeva infatti al suo art. 4/C che tanto le autorità italiane quanto quelle jugoslave fossero tenute a promuovere "sollecitamente quelle disposizioni giuridiche [...] necessarie" affinché fosse assicurata "l'organizzazione permanente" delle scuole delle reciproche minoranze nel territorio del mai nato TLT<sup>4</sup>. Scuole che, sempre secondo l'art. 4/C dello Statuto Speciale, fra le altre cose avrebbero dovuto essere "destinate ai gruppi etnici" delle reciproche minoranze, vedere l'insegnamento "impartito da insegnanti della stessa lingua madre degli alunni" e godere "di parità di trattamento con le altre scuole dello stesso tipo nelle zone amministrate rispettivamente dall'Italia e dalla Jugoslavia" per quanto riguardava "l'assegnazione di libri di testo, di edifici e di altri mezzi materiali, nonché il numero e la posizione degli insegnanti ed il riconoscimento dei titoli di studio"<sup>5</sup>. Un insieme di tutele formali, per quell'epoca estremamente evolute, la cui effettiva applicazione in base all'art. 8 dello Statuto Speciale sarebbe stata garantita da un apposito "Comitato Misto" (o "Commissione Mista") "con compiti di assistenza e consultazione sui problemi relativi alla protezione" delle due minoranze, aspetto del Memorandum d'intesa di Londra che introduceva in ottica di reciprocità un *droit de regard* della Jugoslavia sul trattamento della minoranza slovena nel Territorio (poi Provincia) di Trieste amministrato dalla Repubblica Italiana e un *droit de regard* dell'Italia sul trattamento della minoranza italiana nella Zona B amministrata dalla Jugoslavia, il cui territorio era a sua volta suddiviso tra il Distretto

3 *United States of America, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Italy and Yugoslavia, Memorandum of Understanding (with annexes and exchange of notes) regarding the Free Territory of Trieste. Signed in London, on 5 October 1954*, in *United Nations – Treaty Series – Treaties and international agreements registered or filed and recorded with the Secretariat of the United Nations*, vol. 235, a. 1956, n. I, d. 3297, pp. 99-121, liberamente scaricabile alla pagina <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20235/v235.pdf> (consultato il 13 giugno 2024).

4 Ivi; il testo citato è quello della traduzione in lingua italiana riportato in *Atti Parlamentari della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana, Legislatura II, Documenti, Disegni di Legge e Relazioni*, doc. XI, pp. 1-12, liberamente consultabile alla pagina [https://legislature.camera.it/\\_dati/leg02/lavori/stampati/pdf/011\\_001001.pdf](https://legislature.camera.it/_dati/leg02/lavori/stampati/pdf/011_001001.pdf) (consultato il 13 giugno 2024).

5 *Ibidem*.

di Buie, amministrato dalla Repubblica di Croazia, e il Distretto di Capodistria, amministrato dalla Repubblica di Slovenia.

La legge n. 400-3/62 del 9 aprile 1962 della Repubblica Popolare di Slovenia e la legge n. 685-1964 del 9 luglio 1964 della Repubblica Socialista di Croazia andavano dunque ad inserirsi, oltre che nel novero delle questioni politiche interne alla Jugoslavia, anche in quello delle relazioni italo-jugoslave, così come già precedentemente era stato per la legge italiana del 19 luglio 1961, n. 1012, “Disciplina delle istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel Territorio di Trieste”<sup>6</sup>, atto legislativo con il quale la Repubblica Italiana aveva normalizzato e reso permanente il sistema scolastico con lingua d’insegnamento slovena a Gorizia e a Trieste. Svariati contributi hanno illustrato come la questione della legge italiana sul sistema scolastico con lingua d’insegnamento slovena in Italia sia stata per anni oggetto di un’intesa azione politica e diplomatica jugoslava e, più in generale, di un serrato dibattito nell’ambito delle relazioni tra Roma e Belgrado<sup>7</sup>. Viceversa, decisamente minore è stata l’attenzione posta alla questione delle leggi slovena e croata sul sistema scolastico in lingua italiana, sia in generale sia, nello specifico, nell’ambito delle relazioni italo-jugoslave. Il presente contributo mira a colmare questa lacuna storiografica, illustrando in particolare modo quella che fu l’azione politica e diplomatica italiana nel percorso che avrebbe infine portato all’emanazione della legge slovena n. 400-3/62 del 1962 e della legge croata n. 685-1964 del 1964.

## LA LEGGE ITALIANA SULLE SCUOLE SLOVENE

In seguito alla firma del Memorandum d’intesa di Londra del 5 ottobre 1954 il primo Paese ad avviare un iter legislativo volto ad adempiere agli obblighi stabiliti dall’art. 4/C dello Statuto Speciale nel settore scolastico fu l’Italia, il cui governo il 28 dicembre 1956 presentò un primo disegno di legge sul sistema

6 Legge 19 luglio 1961, n. 1012, *Disciplina delle istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel Territorio di Trieste*, in “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Serie Generale”, a. 102°, n. 252, Roma, 9 ottobre 1961.

7 A. JAGER, *Slovensko šolstvo v Italiji*, in, *Slovenci v Italiji po drugi svetovni vojni*, a cura di J. Jeri, G. Kušej, V. Klemenčič, S. Polič, Ljubljana-Koper-Trst, 1975, pp. 215-243; P. STRANJ, *La comunità sommersa. Gli sloveni in Italia dalla A alla Ž*, Trieste, 1989; S. SAU, *La comunità sacrificata. Il Comitato Misto Italo-Jugoslavo 1955-1973*, Isola, 2015; A. BONIFACIO, *Italiani ritrovati. Le relazioni italo-jugoslave e l’origine della collaborazione fra Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume e Università Popolare di Trieste*, Rovigno, 2024; *Costruire una Regione speciale. Il Friuli-Venezia Giulia negli anni del disgelo e della distensione*, a cura di P. Karlsen, R. Pupo, Milano, 2024, *passim*.

scolastico con lingua d'insegnamento slovena nella Provincia di Gorizia e nel Territorio di Trieste<sup>8</sup>. Questo progetto fu immediatamente oggetto di aspre critiche sia da parte della comunità slovena in Italia sia da parte della diplomazia jugoslava per via di vari aspetti, e in particolar modo per via del fatto che il disegno di legge originariamente presentato dal governo italiano prevedeva che l'accesso alle scuole con lingua d'insegnamento slovena fosse riservato ai figli di cittadini italiani di lingua slovena identificati come tali da apposite commissioni<sup>9</sup>.

La posizione della diplomazia jugoslava in questo settore non era però certo delle più facili, in quanto in quel momento l'iscrizione alle scuole con lingua d'insegnamento italiana ancora funzionanti in Istria e a Fiume non era affatto libera ma riservata ai cittadini jugoslavi ritenuti di nazionalità italiana in base al proprio cognome, e proprio i cognomi della popolazione istriana e quarnerina negli anni precedenti erano stati sottoposti dalle autorità jugoslave a una campagna di revisione amministrativa che aveva portato alla croatizzazione o alla slovenizzazione arbitraria dei cognomi di svariati membri della comunità italiana in Jugoslavia e di conseguenza all'impossibilità per gli interessati di poter iscrivere i propri figli alle scuole con lingua d'insegnamento italiana<sup>10</sup>. Non si trattava, peraltro, che soltanto di una delle svariate violazioni del Memorandum d'intesa di Londra da parte jugoslava, violazioni che nel novembre del 1957, in occasione della prima sessione operativa del Comitato Misto, furono indicate dalla delegazione italiana come motivo per il rifiuto di accogliere la richiesta avanzata dalla controparte di normalizzare lo status giuridico delle scuole con lingua d'insegnamento slovena in Italia<sup>11</sup>. A tal proposito, un'altra violazione unilaterale jugoslava dell'art. 4/C dello Stato Speciale emersa durante questa sessione del Comitato Misto che merita di essere ricordata in questa sede era quella relativa alla lingua madre degli insegnanti. Secondo l'Allegato II del Memorandum d'intesa di Londra questi dovevano infatti essere in possesso degli adeguati titoli di studio ed essere della stessa lingua madre degli allievi. Né l'Italia né la Jugoslavia disponevano però

8 A. JAGER, *Slovensko šolstvo v Italiji*, cit., pp. 220-221.

9 Ivi, p. 221; A.P., *Diskriminacijski zakonski načrt o slovenskem šolstvu. Vlada hoče od slovenskih učencev «dokaz o materinskem jeziku»*, in "Primorski dnevnik", Trieste, 29 dicembre 1956.

10 A. BORME, *Situazione attuale e prospettive della scuola italiana dell'Istria e di Fiume*, scritto datato ottobre 1975 e successivamente pubblicato in Id., *Nuovi contributi sulla Comunità italiana in Istria e a Fiume (1967-1990)*, a cura di E. Giuricin, Trieste-Rovigno, 1995, pp. 89-106, qui p. 93; D. PALIAGA JANKOVIĆ, *Gli anni difficili: contributi per una riflessione, in Il seminario di lingua e cultura italiana. Genesi, sviluppo, cronaca e testimonianze (1962-2016)*, a cura di C. Battelli, K. Knez, R. Vincoletto, Capodistria, 2018, pp. 41-93, qui pp. 61-63.

11 Verbale della II sessione del Comitato Misto, Belgrado, 6-16 novembre 1957, riportato in S. SAU, *La comunità sacrificata*, cit., pp. 26-31; A. BONIFACIO, *Italiani ritrovati*, cit., p. 81.

di un numero di insegnanti con queste caratteristiche tale da soddisfare le necessità delle scuole destinate alle reciproche minoranze, cosa che spinse i due Paesi a risolvere il problema con metodi radicalmente diversi: da parte italiana, infatti, era stata effettuata una deroga alla legge ordinaria sulla pubblica amministrazione e si era provveduto ad assumere insegnanti di madrelingua slovena di cittadinanza jugoslava o apolide, mentre da parte jugoslava si era ricorso a insegnanti di madrelingua slovena o croata<sup>12</sup>. Ciò costituiva, come detto, un'ulteriore violazione unilaterale jugoslava dell'art. 4/C dello Statuto Speciale, cosa che sin dalla prima sessione operativa del Comitato Misto portò la delegazione italiana a formulare precise proteste ma anche ad offrire alla controparte jugoslava l'invio di insegnanti di madrelingua e cittadinanza italiana<sup>13</sup>.

In seguito alla chiusura ufficiale dei lavori della prima sessione operativa del Comitato Misto le violazioni unilaterali jugoslave dell'Allegato II del Memorandum d'intesa di Londra portarono i diplomatici della Federativa a cercare di fornire all'Italia "una sorta di compensazione" per la propria "incapacità di esaudire le clausole dello Statuto Speciale"<sup>14</sup> proponendo due pacchetti di accordi in altrettante lettere segrete consegnate alla controparte italiana il 16 novembre 1957. Particolarmente interessante, ai fini della presente analisi, era il pacchetto di accordi contenuto nella seconda lettera, tale per cui la Jugoslavia avrebbe permesso l'organizzazione di "particolari seminari di lingua e letteratura italiana, con frequenza obbligatoria" tenuti "da insegnanti provenienti dalla Repubblica Italiana" per i docenti delle scuole con lingua d'insegnamento italiana dei Distretti di Buie e Capodistria e aperto "una scuola elementare con lingua d'insegnamento italiana nel territorio di Salvore", mentre l'Italia dal canto suo non avrebbe inserito nella propria legge sulle scuole con lingua d'insegnamento slovena "disposizioni per la presentazione di una dichiarazione particolare da parte dei genitori all'atto dell'iscrizione e per l'esistenza di una Commissione per l'accertamento della lingua materna degli alunni"<sup>15</sup>.

Negli anni immediatamente successivi nessuna di queste iniziative sarebbe stata realizzata, e pertanto, come confermato dalla delegazione italiana in

12 Verbale della II sessione del Comitato Misto, Belgrado, 6-16 novembre 1957, cit.

13 *Ibidem*.

14 Črtomir Kolenc (Delegazione jugoslava presso il Comitato Misto per le minoranze) al governo della Repubblica Socialista di Slovenia, *Promemoria su alcune misure per il mantenimento del livello di tutela delle minoranze dopo l'entrata in vigore dell'Accordo tra la RFS di Jugoslavia e la Repubblica Italiana*, 15 novembre 1975, riportato in S. SAU, *La comunità sacrificata*, cit., p. 283.

15 Mitja Vošnjak (capo della Delegazione jugoslava presso il Comitato Misto) a Cesare Pasquinelli (capo della Delegazione jugoslava presso il Comitato Misto), lettera segreta (II) del 16 novembre 1957, *ivi*, p. 37.

occasione delle due sessioni del Comitato Misto tenutesi nel febbraio e nel novembre del 1959, l'Italia finì per vincolare l'emanazione della propria legge sulle scuole con lingua d'insegnamento slovena – per quanto il disegno di legge fosse ormai pressoché ultimato e rispettoso dei dettami dello Statuto Speciale – all'autorizzazione jugoslava allo svolgimento dei seminari di lingua e cultura italiani di cui si faceva riferimento nella seconda lettera segreta jugoslava del 17 novembre 1957<sup>16</sup>. Nel frattempo, la diplomazia italiana era riuscita a ottenere che nella Zona B non fossero aperte quelle scuole bilingui la cui istituzione era stata resa possibile dalla “Legge generale sull'istruzione” del 25 giugno 1958 della Repubblica Federativa Popolare Jugoslavia<sup>17</sup>, che al suo art. 76 prevedeva la possibilità che nelle aree mistilingui fossero create scuole bilingui in cui l'insegnamento fosse impartito sia nella lingua della maggioranza sia in quella della minoranza locali<sup>18</sup>. Questo genere di scuole, infatti, secondo la diplomazia italiana avrebbero avuto nefasti effetti assimilatori nei confronti della minoranza italiana, e, andando a innovare il quadro giuridico del sistema scolastico previsto dal Memorandum d'intesa di Londra e dal suo Allegato II, ne avrebbero comportato una violazione unilaterale<sup>19</sup>. Oltre all'aspetto giuridico, peraltro, a rendere particolarmente evidenti i potenziali effetti assimilatori dell'istituzione di scuole bilingui nell'ex Zona B erano gli equilibri demografici interni a quest'ultima sia per quanto riguardava il personale insegnante di madrelingua italiana – tanto esiguo da non essere neppure sufficiente, come accennato, ad assicurare che nelle scuole con lingua d'insegnamento italiana fosse garantito l'insegnamento da parte di docenti della stessa lingua madre degli allievi – sia per quanto riguardava gli alunni di nazionalità italiana, che all'interno di scuole bilingui non sarebbero stati più di uno o al massimo due per classe<sup>20</sup>. Adducendo le palesi violazioni dello Statuto Speciale che sarebbero derivate dall'istituzione di scuole bilingui nell'ex Zona B il governo italiano aveva ufficialmente richiesto a quello jugoslavo che ogni iniziativa in tal senso fosse sospesa, ricevendo formali assicurazioni in proposito da parte del governo jugoslavo con una nota del 3 giugno 1959<sup>21</sup>. Di conseguenza il Distretto di Capodistria non fu interessato dal fenomeno dell'apertura delle

16 A. BONIFACIO, *La questione delle minoranze nei rapporti tra Roma e Belgrado prima della distensione*, in *Costruire una Regione speciale*, cit., pp. 171-184.

17 Legge 25 giugno 1958, *Opšti zakon o školstvu*, in “Službeni list Federativne narodne republike Jugoslavije”, a. XIV, n. 28, Beograd, 16 luglio 1958, n. 535.

18 A. BONIFACIO, *Preservare la scuola italiana in Istria. La diplomazia italiana e la questione delle scuole bilingui (1959)*, in “Studi Politici”, vol. III, Milano-Udine, 2023, pp. 9-24, DOI: 10.7413/stpol021

19 *Ivi*, pp. 20-21.

20 *Ivi*, p. 18.

21 *Ivi*, pp. 20-22.

scuole bilingui, verificatosi invece già a partire dall'anno scolastico 1959-1960 nelle aree d'insediamento della minoranza ungherese nella porzione orientale della Repubblica Popolare di Slovenia, dove scomparvero le scuole con lingua d'insegnamento ungherese, lingua che a partire da quel momento sarebbe stata conosciuta in maniera sempre più superficiale da parte degli stessi membri della minoranza ungherese<sup>22</sup>. Nella porzione di Zona B amministrata da Lubiana continuarono infatti a coesistere la scuola con lingua d'insegnamento slovena e quella con lingua d'insegnamento italiana, per quanto a livello giuridico l'istituzione di scuole bilingui sarebbe stata resa teoricamente possibile in base alla "Legge sulla scuola elementare" n. 01-735/5-59 del 1° ottobre 1959 della Repubblica di Slovenia<sup>23</sup>, che al suo art. 75 stabiliva: "Nei territori ove gli appartenenti alle minoranze etniche vivono in comunanza con gli appartenenti alla nazionalità slovena, il Comitato popolare distrettuale può designare zone scolastiche in cui viene attuata l'istituzione di scuole bilingui".

Scongiurata – almeno apparentemente – l'istituzione di scuole bilingui nella Zona B venne presto a verificarsi una delle due misure che in base alla seconda lettera segreta jugoslava del 16 novembre 1957 avrebbero costituito la contropartita jugoslava per ottenere che la legge italiana sul sistema scolastico in lingua slovena non prevedesse l'istituzione di commissioni di verifica sull'effettiva lingua madre degli alunni e la produzione di particolari dichiarazioni da parte dei loro genitori. Con l'avvio dell'anno scolastico 1959-1960 venne infatti aperta una scuola elementare con lingua d'insegnamento italiana a Montenetto, a Salvore<sup>24</sup>, misura peraltro concordata con la Jugoslavia in sede di Comitato Misto in cambio dell'apertura di una scuola elementare con lingua d'insegnamento slovena a Borgo Grotta Gigante, nel Comune di Sgonico, nella Zona A<sup>25</sup>.

Si erano dunque venute a creare le condizioni per cui Roma si sarebbe potuta dimostrare – così come in effetti si dimostrò – aperta ad accogliere alcune richieste jugoslave volte ad un effettivo rispetto dei dettami e dello spirito dello Statuto Speciale ed eventualmente anche al suo superamento, pur senza però

22 A. KOLLÁTH, J. GASPARICS, A. GRÓF, L. HORVAT, *Hungarian in Slovenia: An Overview of a Language in Context*, in "Working Papers in European Language Diversity", 2, 9 giugno 2011, pp. 1-14, qui pp. 10-11.

23 Legge n. 01-735/5-59 del 1° ottobre 1959, *Zakon o osnovni šoli*, in "Uradni list Ljudske republike Slovenije", a. XVI, n. 32, Ljubljana, 8 ottobre 1959, n. 165.

24 Cfr. il resoconto della V sessione del Comitato Misto, Roma, 26 ottobre-11 novembre 1959, riportato in S. SAU, *La comunità sacrificata*, cit., pp. 49-63, qui p. 50.

25 Arhiv Jugoslavije [Archivio di Jugoslavia], Belgrado, *Savezno izvršno veće* [Consiglio Esecutivo Federale] (SIV) (130), b. 622, Slavoljub Petrović (Državni sekretarijat za inostrane poslove [Segretariato di Stato per gli Affari Esteri] – DSIP-Direzione III), *Zabeleška o rezultatima IV zasedanja Jugoslovensko-italijanskog Mešovitog odbora za manjine i o merama koje bi trebalo preduzeti na našem području*, n. 48780, 31 marzo 1959.

rinunciare a richiedere che le concessioni a favore della minoranza slovena in Italia fossero ricambiate con analoghe misure a favore della minoranza italiana in Jugoslavia. Ciò fu reso evidente dal fatto che a marzo 1960 non solo il disegno di legge sulle scuole con lingua d'insegnamento slovena in Italia non prevedeva più l'accertamento della lingua madre degli alunni da parte di apposite commissioni, ma per di più sia il direttore generale aggiunto agli Affari Politici del Ministero degli Affari Esteri italiano Carlo Marchiori sia lo stesso ministro degli Affari Esteri italiano Giuseppe Pella avevano assicurato all'Ambasciata di Jugoslavia a Roma che le sarebbe stato fornito il testo esatto del disegno di legge italiano dopo la sua approvazione da parte del Consiglio dei Ministri<sup>26</sup>. Al contempo, però, come già illustrato la diplomazia italiana aveva più volte evidenziato come l'emanazione di detta legge sarebbe stata vincolata all'approvazione da parte jugoslava dei seminari di lingua e cultura italiana (ovvero all'attuazione di entrambe le misure che la Jugoslavia si era proposta di attuare in base alla seconda lettera segreta del 16 novembre 1957) e il disegno di legge in questione continuava a prevedere che l'iscrizione alla scuole con lingua d'insegnamento slovena in Italia fosse riservata ai figli di cittadini italiani di madrelingua slovena. Una clausola, quest'ultima, fortemente criticata dall'Ambasciata di Jugoslavia a Roma, ma rispetto alla quale lo stesso Dipartimento di Stato (ministero) agli Affari Esteri jugoslavo riteneva che la Jugoslavia non fosse nelle condizioni di poter sollevare alcuna seria protesta poiché anche la legge jugoslava sull'istruzione prevedeva che l'iscrizione alle scuole in cui l'insegnamento era impartito nella lingua delle minoranze fosse riservata ai figli di cittadini jugoslavi<sup>27</sup>.

Quando il disegno di legge sulla scuola con lingua d'insegnamento slovena in Italia venne approvato dal Consiglio dei Ministri e il suo testo fatto pervenire alla diplomazia jugoslava, quest'ultima ebbe modo di presentare le proprie osservazioni, contenute in una nota consegnata dall'Ambasciata di Jugoslavia a Roma al Ministero degli Affari Esteri italiano il 7 novembre 1960<sup>28</sup>. Molti erano i rilievi jugoslavi al disegno di legge italiano, sia di carattere generale sia in riferimento ai dettami dello Statuto Speciale. Nello specifico, ai fini della presente analisi è

26 Diplomaticki arhiv Ministarstva spoljnih poslova [Archivio Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri], Belgrado (DA-MSP), *Politički arhiv* [Archivio Politico] (PA), 1960, b. 51, f. 7, str. pov. 435433, *Zapisnik sa sastanka jugoslovenskog dela Mešovitog odbora za manjinska pitanja održanog 14 marta 1960 g. u Ljubljani*.

27 *Ibidem*.

28 Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Roma (ASD-MAECI), *Direzione Generale Affari Politici (DGAP) Ufficio (Uff.) II, versamento (vers.) II*, b. 11, f. "Scuole con insegnamento lingua slovena – legge 1012 – 831 – 248", Ambasciata di Jugoslavia a Roma al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana (MAE), nota n. 506/60 del 7 novembre 1960.

opportuno evidenziare come la nota jugoslava indicasse con disappunto il fatto che nel disegno di legge italiano non fosse previsto un sistema scolastico con lingua d'insegnamento slovena nella Provincia di Udine e non vi fosse alcun riferimento agli impegni internazionali assunti dall'Italia in questo settore, cosa che peraltro comportava che non si menzionasse che – così come previsto dallo Statuto Speciale – l'eventuale chiusura di scuole con lingua d'insegnamento slovena nel Territorio di Trieste dovesse essere preventivamente approvata da ambo le parti in sede di Comitato Misto. Tra gli altri aspetti del disegno legge italiano oggetto di critiche da parte jugoslava figurava inoltre quello che l'iscrizione alle scuole con lingua d'insegnamento slovena in Italia continuasse ad essere riservata ai cittadini italiani di madrelingua slovena, e veniva inoltre rilevato come quest'ultimo dettaglio andasse a circoscrivere ai soli sloveni l'applicazione del più ampio "gruppo etnico jugoslavo" di cui si faceva ufficialmente menzione nel Memorandum d'intesa di Londra e nel suo Allegato II. Comprensibilmente, la nota jugoslava criticava poi anche la possibilità – prevista dal disegno di legge italiano – di assegnare le cattedre di lingua e letteratura italiana a docenti di madrelingua italiana, in quanto, non essendo in tal caso gli insegnanti della stessa madrelingua degli alunni, ciò avrebbe comportato una palese violazione dell'art. 4/C dello Statuto Speciale.

Le richieste di modifica del progetto di legge italiano avanzate dal governo jugoslavo furono nei giorni successivi oggetto di un'approfondita analisi da parte dei competenti organi italiani, che illustrarono i propri punti di vista in tal senso<sup>29</sup>. Particolarmente significativa a tal proposito sarebbe stata la relazione del commissario generale del governo per il Territorio di Trieste, il prefetto Giovanni Palamara, relazione che in seguito sarebbe stata fatta propria dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri<sup>30</sup> ed avrebbe costituito la base della successiva posizione italiana<sup>31</sup>. Secondo Palamara alcune delle richieste jugoslave erano sostanzialmente fondate, come ad esempio quella di prevedere che tutto il personale delle scuole con lingua d'insegnamento slovena fosse della stessa madrelingua degli alunni, compresi gli insegnanti di lingua e letteratura italiana, così come non era infondata l'osservazione – mirante a lasciare impregiudicata

29 *Ibidem*; *ivi*, Giacinto Bosco (ministro della Pubblica Istruzione) a Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM)-Gabinetto (Gab.) e p.c. MAE-Direzione Generale degli Affari Politici (DGAP), foglio n. 8791 U/L-I.2, 8 novembre 1960.

30 *Ivi*, Carlo Russo (sottosegretario di Stato alla PCM) al MAE-DGAP e p.c. Ministero della Pubblica Istruzione (MPI)-Gab., raccomandata urgente n. 08031/10 P. Istr., 30 novembre 1960.

31 Cfr. *ibidem*; *ivi*, MAE, *Conclusione della riunione che ha avuto luogo il giorno 30 novembre u.s. sotto la presidenza di S.E. il Ministro [...]*.

l'opportunità di aprire una scuola con lingua d'insegnamento serbocroata a Trieste – relativa al fatto che nel testo approvato dal governo si facesse esclusivamente riferimento alle scuole con lingua d'insegnamento slovena, quando invece il testo del Memorandum d'intesa di Londra ed il suo Allegato II parlavano in effetti di “gruppo etnico jugoslavo”<sup>32</sup>. Dal punto di vista del commissario generale del governo altre richieste jugoslave andavano invece sicuramente respinte, come ad esempio la richiesta d'istituire un sistema scolastico con lingua d'insegnamento slovena nella Provincia di Udine, così come lo stesso parallelismo – tentato dalla diplomazia jugoslava – tra quest'ultima e l'Istria centro-meridionale e Fiume. Nella Provincia di Udine, infatti, non erano mai esistite scuole con lingua d'insegnamento slovena, e, secondo il prefetto italiano, la locale popolazione di origine slava non dimostrava particolare interesse verso l'istruzione in lingua slovena. Se bisognava fare un parallelismo con l'Istria centro-meridionale e Fiume, dove la Jugoslavia, pur senza esservi obbligata dal punto di vista del diritto internazionale, aveva mantenuto – almeno in parte – il precedente sistema con lingua d'insegnamento italiana, questo andava fatto con la Provincia di Gorizia, dove l'Italia, pur non avendo in tal senso alcun obbligo di natura giuridica internazionale, aveva mantenuto il precedente sistema con lingua d'insegnamento slovena. Per quanto riguardava invece gli obblighi internazionali sicuramente assunti dall'Italia – oltre che dalla Jugoslavia – con il Memorandum d'intesa di Londra del 1954, Palamara evidenziò come il disegno di legge italiano non citava quest'ultimo ma non ne pregiudicava l'applicazione, né in generale poneva ostacoli al funzionamento del Comitato Misto, ed evidenziò come sino a quel momento l'unica parte ad aver chiuso delle scuole previste dallo Statuto Speciale senza preventive intese con la controparte era stata proprio la Jugoslavia. Similmente, per quanto riguardava l'iscrizione alle scuole con lingua d'insegnamento slovena in Italia il commissario generale del governo ricordava come l'Italia non avesse alcun obbligo ad ammettere studenti di cittadinanza diversa da quella italiana, e a tal proposito consigliava al governo di prevedere la facoltà di ammettere gli studenti stranieri

[...] limitatamente in ogni caso agli alunni appartenenti a famiglie residenti nel Territorio [...] per evitare che, da parte jugoslava, ove la frequenza nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena dovesse [...] subire sensibili flessioni, si cerchi di

32 Ivi, Giovanni Palamara (commissario generale del governo per il Territorio di Trieste) a PCM e p.c. MAE-DGAP, MPI-Gab., MAE-DCRG e MAE-Ufficio di collegamento con il Commissariato Generale del Governo per il Territorio di Trieste (UCT), lettera 5/7-23004/60, 26 novembre 1960.

porvi rimedio facendo affluire elementi dalle zone vicine sotto sovranità o amministrazione jugoslava<sup>33</sup>.

Una posizione, peraltro, verosimilmente dettata dell'esperienza: nel 1950 era stato proprio Palamara, al tempo prefetto di Gorizia, ad adoperarsi per far sì che le scuole con lingua d'insegnamento slovena in Italia fossero riservate ai cittadini italiani di lingua slovena, politica volta, tra le altre cose, ad arrestare il fenomeno del significativo numero di iscrizioni alle scuole italiane con lingua d'insegnamento slovena di Gorizia di cittadini jugoslavi residenti in Jugoslavia, cosa che aveva ovviamente sortito l'effetto di amplificare artificialmente la popolazione scolastica delle scuole in questione<sup>34</sup>.

Ad ogni modo, come riportava Palamara in chiusura al suo rapporto, con la nota del 7 novembre 1960 la Jugoslavia chiedeva che l'Italia nella sua legge sul sistema scolastico in lingua d'insegnamento slovena inserisse tutti gli obblighi assunti con il Memorandum d'intesa di Londra, come peraltro – commentava il commissario generale del governo – era “giusto” che fosse<sup>35</sup>. Ciò detto, però, sarebbe stato opportuno richiedere che anche in Jugoslavia venisse emanata una legislazione “particolare sulle scuole per la minoranza italiana, legge che contenga norme analoghe a quelle inserite nel progetto legge italiano sulle scuole con lingua d'insegnamento slovena”. Come sarebbe poi stato confermato anche dall'Ambasciata d'Italia a Belgrado<sup>36</sup> si poneva, dunque, un evidente problema di reciprocità.

La questione della reciprocità nel trattamento delle reciproche minoranze sarebbe nel giro di poche settimane divenuto un punto centrale nelle relazioni italo-jugoslave, scosse da una serie di manifestazioni e di scontri di piazza consumatisi a Trieste a partire dal 2 febbraio 1961, in seguito ai quali era divenuto evidente che da parte italiana non si sarebbe potuto accordare alcuna concessione alla minoranza slovena in Italia senza che vi fossero contropartite a favore della minoranza italiana in Jugoslavia<sup>37</sup>. Il 3 febbraio, proprio nelle ore in cui il console generale di Jugoslavia a Trieste Žiga Vodušek chiedeva di essere rice-

33 *Ibidem*.

34 A. JAGER, *Slovensko šolstvo v Italiji*, cit., p. 219; A. BONIFACIO, *Italiani ritrovati*, cit., pp. 83-84.

35 ASD-MAECI, *DGAP Uff. II, vers. II*, b. 11, f. “Scuole con insegnamento lingua slovena – legge 1012 – 831 – 248”, Palamara a PCM e p.c. MAE-DGAP, MPI-Gab., MAE-DCRG e MAE-UCT, lettera 5/7-23004/60, 26 novembre 1960, cit.

36 ASD-MAECI, *DGAP Uff. II, vers. II*, b. 11, f. “Scuole con insegnamento lingua slovena – legge 1012 – 831 – 248”, Silvio Falchi (incaricato d'affari dell'Ambasciata d'Italia a Belgrado) al MAE, tel. n. 3967/2185, 22 dicembre 1960.

37 A. BONIFACIO, “Death to the Slavs!”: *The Italian-Yugoslav Relations on Mutual Minorities and the Impact of the 1961 Trieste Riots (1954–1964)*, in “*Balkanica. Annual of the Institute for Balkan Studies*”, vol. LIV, Belgrade, 2023, pp. 243-275, DOI: 10.2298/BALC2354243B

vuto da Palamara, quest'ultimo ricordò al proprio governo come un'eventuale richiesta italiana di emanare apposite leggi sul proprio sistema scolastico con lingua d'insegnamento italiana fosse addirittura un obbligo giuridico interno – fino a quel momento non rispettato – per le repubbliche di Croazia e Slovenia, che in base all'art. 15 della “Legge introduttiva alla Legge generale sulle scuole”<sup>38</sup> e all'art. 77 della “Legge generale sulle scuole”<sup>39</sup> della Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia avrebbero avuto due anni di tempo per emanare apposite leggi per regolamentare il sistema scolastico per le proprie minoranze linguistiche e nazionali<sup>40</sup>. Due settimane dopo, il 17 febbraio, il governo italiano ebbe per la prima volta notizia da parte del proprio console generale a Capodistria che la Repubblica Popolare di Slovenia stava preparando un progetto di legge sul sistema scolastico per le proprie minoranze italiana e ungherese, e che la Repubblica Popolare di Croazia stava preparando un provvedimento analogo<sup>41</sup>.

La medesima informazione pervenne alla diplomazia italiana anche durante i lavori della VII sessione del Comitato Misto, tenutasi a Roma dal 20 febbraio al 10 marzo di quell'anno. In quell'occasione, infatti, dopo che la delegazione jugoslava richiese che venisse emanata la legge sulle scuole con lingua d'insegnamento slovena in Italia, possibilmente tenendo conto delle modifiche richieste con la nota del 7 novembre precedente, la delegazione italiana evidenziò come la legge federale jugoslava del 1958 prevedesse l'emanazione entro due anni di leggi particolari sull'organizzazione delle scuole con lingua d'insegnamento italiana da parte delle repubbliche di Croazia e Slovenia, cosa che sino a quel momento non era avvenuta<sup>42</sup>. A questa mossa italiana, accompagnata dalla presentazione al governo jugoslavo di una nota dell'Ambasciata d'Italia a

38 Legge 25 giugno 1958, *Uvodni zakon opšteg zakona o školama*, in “Službeni list Federativne narodne republike Jugoslavije”, a. XIV, n. 28, Beograd, 16 luglio 1958, n. 534.

39 Legge 25 giugno 1958, *Opšti zakon o školstvu*, cit.

40 ASD-MAECI, *DGAP Uff. II, vers. II*, b. 11, f. “Scuole con insegnamento lingua slovena – legge 1012 – 831 – 248”), Palamara a PCM-Gab. e p.c. MAE-DGAP, MPI-Gab., MAE-Direzione Generale delle Relazioni Culturali (DGRC) e MAE-UCT, commissariale urgente-riservata n. 5/7-15549/61 Gab., 3 febbraio 1961.

41 ASD-MAECI, *DGAP Uff. II, vers. II*, b. 10, f. “Scuole per la minoranza italiana in Jugoslavia”, Guido Zecchin (console generale d'Italia a Capodistria) a MAE-UCT e p.c. MAE-DGAP-Uff. II e Ambasciata d'Italia a Belgrado (AIB), tel. n. 03090, 17 febbraio 1961.

42 *Zapisnik VII rednovnog zasedanja jugoslovensko-italijanskog mešovitoz odbora, predviđenog članom 8. specialnog statuta (prilog II memoranduma o saglasnosti od 5. oktobra 1954. godine, održanog u Rimu od 20. februara do 10. Marta 1961. godine*, in “Službeni list Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije – dodatak Međunarodni ugovori i drugi sporazumi”, a. X, n. 2, Beograd, 15 luglio 1962, n. 40; ASD-MAECI, *DGAP Uff. II, vers. II*, b. 10, f. “Scuole per la minoranza italiana in Jugoslavia”, Manlio Castronuovo (MAE-Segreteria Generale, capo della delegazione italiana presso il Comitato Misto), *Appunto per il Direttore Generale degli Affari Politici*, 17 marzo 1961.

Belgrado in cui, tra le altre cose, veniva dichiarato che da parte italiana ogni ulteriore concessione a favore della minoranza slovena in Italia si sarebbe dovuta basare sul “presupposto che la minoranza italiana nella ex Zona B goda di un trattamento e di condizioni di vita analoghi a quelli della minoranza jugoslava in Italia”<sup>43</sup>, la delegazione jugoslava rispose dichiarando che:

nella R.P. [Repubblica Popolare, N.d.R.] di Croazia il disegno di legge repubblicano si trova già all'esame del Parlamento e che nella R.P. di Slovenia è stata emanata nel 1959 la Legge sulle scuole elementari, legge che negli artt. 72-75 comprende anche disposizioni sulle scuole elementari per gli appartenenti alle minoranze nazionali<sup>44</sup>.

La questione delle leggi croata e slovena sul sistema scolastico con lingua d'insegnamento italiana faceva così il suo ingresso ufficiale nel novero delle relazioni italo-jugoslave.

Nelle settimane successive la diplomazia italiana cercò di verificare se vi fossero riscontri a quanto affermato da parte della delegazione jugoslava presso il Comitato Misto, giungendo ben presto ad ottenere un quadro piuttosto completo della situazione<sup>45</sup>. Per quanto riguardava la Repubblica Popolare di Slovenia la “Legge sulla scuola elementare” n. 01-735/5-59 del 1° ottobre 1959 riguardava per l'appunto la sola scuola elementare, e per di più non conteneva alcun riferimento specifico alla minoranza italiana: Lubiana però prometteva che la situazione si sarebbe modificata nel volgere di poco tempo, in quanto Petar Menac, esponente del governo sloveno nonché membro della delegazione jugoslava presso il Comitato Misto, aveva assicurato il console generale d'Italia a Zagabria Antonio Restivo che “una Commissione per gli affari scolastici sta[va] però dando gli ultimi ritocchi a regolamenti che dovrebbero essere sottoposti prossimamente al Sabor [*sic!*, *Skupščina*, N.d.A.] di Slovenia ed adottati in applicazione della legge federale”<sup>46</sup>. Per quanto riguardava invece la Repubblica di Croazia, non esisteva “in materia scolastica, alcuna legge repubblicana del

43 DA-MSP, PA, 1961, b. 48, f. 6, str. pov. 439298, AIB al DSIP, *Nota Verbale* n. 508 del 24 febbraio 1961, sottolineato nell'originale da parte jugoslava; cfr. anche A. BONIFACIO, *Italiani ritrovati*, cit., pp. 147-148.

44 *Zapisnik VII rednovnog zasedanja jugoslovensko-italijanskog Mešovitog Odbora*, cit.; il testo citato è quello della versione in lingua italiana del verbale della VIII sessione del Comitato Misto conservata in DA-MSP, PA, 1961, b. 48, f. 6, str. pov. 439971.

45 ASD-MAECI, DGAP Uff. II, vers. II, b. 10, f. “Scuole per la minoranza italiana in Jugoslavia”, Carlo Marchiori (DGAP-Uff. II) a AIB, tel. n. 12/470, 20 marzo 1961; *ivi*, Alberto Berio (ambasciatore d'Italia a Belgrado) al Consolato generale d'Italia a Zagabria (CGIZ) e p.c. Consolato generale d'Italia a Capodistria (CGIC) e MAE, tel. n. 937, 29 marzo 1961.

46 *Ivi*, Berio a MAE-DGAP-Uff. II e p.c. CGIZ e CGIC, tel. n. 1269/682, 27 aprile 1961.

genere”, però Zagabria aveva comunicato che erano “allo studio regolamenti, analoghi a quelli sloveni di cui sopra”<sup>47</sup>. Informazioni analoghe vennero fornite anche da parte del Segretariato di Stato (Ministero) agli Affari Esteri jugoslavo: all’inizio di maggio infatti il capo della delegazione jugoslava presso il Comitato Misto per le minoranze, Berislav Žulj, assicurò l’Ambasciata d’Italia a Belgrado che le repubbliche di Croazia e Slovenia avevano già preparato dei disegni di legge atti a regolare l’esistenza e il funzionamento delle scuole con lingua d’insegnamento italiana in Jugoslavia, il cui iter a suo dire era stato rallentato dallo stesso Segretariato di Stato agli Affari Esteri per armonizzare i due testi, di cui sarebbe stata fornita una copia all’Italia non appena questi sarebbero stati presentati nei Parlamenti delle due repubbliche<sup>48</sup>.

All’inizio di maggio del 1961 pareva dunque avviato il processo che avrebbe portato le repubbliche di Croazia e Slovenia a varare la legislazione sulle scuole con lingua d’insegnamento italiana prevista dallo Statuto Speciale, e fu in questo contesto che il 17 del mese da parte italiana venne compiuto un importante passo verso l’emanazione di una legge sul sistema scolastico con lingua d’insegnamento slovena in Italia con l’approvazione del disegno di legge sulla materia presentato dal governo da parte della competente Commissione della Camera dei Deputati<sup>49</sup>. In base a quanto più volte ricordato dalla diplomazia italiana, però, l’approvazione definitiva della legge italiana in materia sarebbe stata vincolata anche all’approvazione dei seminari di lingua e cultura italiana di cui si faceva riferimento nella seconda lettera segreta jugoslava del 16 novembre 1957. Proprio in questa fase, peraltro quasi quattro anni dopo averne proposto l’istituzione, la Jugoslavia il 26 giugno 1961 giunse ad approvare formalmente questi seminari<sup>50</sup>, che sarebbero poi divenuti noti come i “Seminari di Capodistria”<sup>51</sup>. Grazie all’approvazione di questa misura, che si accompagnava alla promessa di una rapida azione legislativa da parte delle repubbliche di Croazia e Slovenia, si venivano dunque a verificare tutte le condizioni politiche affinché fosse approvata la legge sul sistema scolastico in lingua slovena in Italia, cosa che fu evidenziata anche dalla stessa diplomazia jugoslava solo tre giorni dopo, il 29

47 *Ibidem*.

48 Ivi, Berio al MAE-DGAP-Uff. II e p.c. CGIZ e CGIC, tel. n. 1341/716, 4 maggio 1961.

49 Camera dei Deputati, Commissioni in sede legislativa, III Legislatura, Ottava Commissione, seduta del 17 maggio 1961, pp. 713-735.

50 *Protokol o sastanku jugoslavenskih i italijanskih eksperata za organizaciju seminara iz italijanske kulture na području pod jugoslovenskom upravom* (Lubiana, 26 giugno 1961), in “Službeni list Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije – dodatak Međunarodni ugovori i drugi sporazumi”, a. X, n. 9, Beograd, 29 settembre 1962, n. 197.

51 *Il seminario di lingua e cultura italiana*, cit.

giugno, in occasione della visita a Roma del segretario di Stato agli Affari Esteri jugoslavo Konstantin “Koča” Popović<sup>52</sup>. Il governo italiano evidentemente convenne sul punto, e nel giro di pochissimi giorni il sistema scolastico con lingua d’insegnamento slovena venne finalmente normalizzato all’interno del quadro giuridico ordinario della Repubblica Italiana con l’approvazione da parte del Parlamento italiano della legge 19 luglio 1961, n. 1012, “Disciplina delle istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel Territorio di Trieste”<sup>53</sup>.

## LA LEGGE SLOVENA SULLE SCUOLE DELLE MINORANZE

L’approvazione della legge della legge n. 1012 da parte del Parlamento italiano era avvenuta, come illustrato, in un contesto in cui da parte jugoslava si era garantito a più livelli che le analoghe leggi delle repubbliche di Croazia e Slovenia sulle scuole con insegnamento impartito nella lingua della minoranza italiana sarebbero state emanate in tempi brevissimi. A distanza di settimane, però, non solo Zagabria e Lubiana non avevano emanato alcun provvedimento legislativo, ma per di più sino a quel momento non era stato neppure presentato alla diplomazia italiana alcun testo di disegno di legge in materia: la prospettiva, dunque, era quella che tra Italia e Jugoslavia si giungesse all’ennesima asimmetria – a tutto svantaggio della minoranza italiana in Jugoslavia – nel rispetto del Memorandum d’intesa di Londra e del suo Allegato II. Per questo motivo l’Ambasciata d’Italia a Belgrado, che già dal marzo precedente aveva ricevuto istruzioni di agire in modo tale da assicurarsi che in materia di minoranze “l’emanazione dei provvedimenti nei due Paesi proced[esse] di pari passo”<sup>54</sup>, cercò di porre il problema alla controparte jugoslava. Il 17 agosto, in occasione di un colloquio con il capo del Dipartimento politico del Segretariato di Stato degli Affari Esteri jugoslavo Salko Fejić, l’incaricato d’affari italiano a Belgrado Silvio Falchi dichiarò infatti che la legge italiana n. 1012 era ormai prossima alla promulgazione, per la

52 DA-MSP, PA, 1961, b. 48, f. 6, str. pov. 439785, Berislav Žulj (DSIP-Direzione IV), *Zabeleška o sastanki Komisije formiranje u sklopu razgovora Državnog sekretara za inostrane poslove Koče Popovića i ministra inostranih poslova Italije A. Segni-a, održanog 29 jula 1961. u zgradi DSIP-a*, str. pov. 139; ASD-MAECI, DGAP Uff. II, vers. II, b. 10, f. “Scuole per la minoranza italiana in Jugoslavia”, Benedetto Fenzi (DGAP-Uff. II), *Appunto per la Direz. Gen. delle Relazioni Culturali*, segreto, n. 12/1286, 18 luglio 1961, e allegato.

53 Legge 19 luglio 1961, n. 1012, *Disciplina delle istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel Territorio di Trieste*, in “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale”, a. 102, n. 252, Roma, 9 ottobre 1961, cit.

54 ASD-MAECI, DGAP Uff. II, vers. II, b. 10, f. “Scuole per la minoranza italiana in Jugoslavia”, Marchiori ad AIB, tel. n. 12/470 del 20 marzo 1961, cit., sottolineato nell’originale.

quale l'Italia aspettava solamente di essere informata sui progetti di legge delle repubbliche di Croazia e Slovenia sul sistema scolastico con lingua d'insegnamento italiana<sup>55</sup>. Fejić, che ammise come in questa materia la Jugoslavia fosse effettivamente in difetto rispetto all'Italia, chiese con comprensibile preoccupazione se ciò significasse che l'emanazione definitiva della legge italiana n. 1012 fosse vincolata all'approvazione di analoghe leggi da parte jugoslava, domanda cui Falchi rispose affermativamente in base alle istruzioni ricevute<sup>56</sup>.

L'Ambasciata italiana a Belgrado era riuscita a identificare una nuova leva per spingere la controparte a dotarsi a sua volta delle leggi sul sistema scolastico con insegnamento impartito nella lingua delle minoranze nazionali prescritte dallo Statuto Speciale. L'ambasciatore d'Italia a Belgrado Alberto Berio telegrafò dunque a Roma per avere conferma che la legge n. 1012 era stata effettivamente approvata ma non promulgata, chiedendo se possibile di soprassedere alla sua promulgazione in attesa di positivi riscontri da parte jugoslava<sup>57</sup>. La richiesta, che avrebbe potuto essere accolta in quanto la legge in questione era stata promulgata dal presidente della Repubblica entro 30 giorni dalla sua approvazione parlamentare come prescritto dalla Costituzione ma non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale, riscosse l'immediato parere favorevole del Ministero degli Affari Esteri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri<sup>58</sup>. Questi ultimi riuscirono effettivamente a posticipare la pubblicazione della legge n. 1012 in Gazzetta Ufficiale, dove sarebbe infine comparsa nel numero del 9 ottobre 1961. Questo ritardo, evidentemente non sufficiente ad ottenere né la predisposizione né tantomeno l'emanazione di nuove leggi da parte delle repubbliche di Croazia e Slovenia, sortì ad ogni modo l'effetto di una forte pressione nei confronti della Jugoslavia, le cui autorità federali si precipitarono ad evidenziare a Zagabria e a Lubiana la necessità di risolvere la questione il prima possibile, pena un ulteriore ritardo nella promulgazione definitiva della legge n. 1012 della Repubblica Italiana<sup>59</sup>.

55 Ivi, Berio a MAE e p.c. CGIZ e CGIC, tel. n. 2454/1275, 23 agosto 1961; DA-MSP, PA, 1961, b. 48, f. 4, str. pov. 425124, Salko Fejić (DSIP-Direzione IV), *Zabeleška o razgovoru Načelnika S. Fejića sa g. S. Falchicom, odpravnikom poslove italijanske ambasade*, 17. Avgusta 1961.

56 Ibidem.

57 ASD-MAECI, DGAP Uff. II, vers. II, b. 10, f. "Scuole per la minoranza italiana in Jugoslavia", Berio a MAE e p.c. CGIZ e CGIC, tel. n. 2454/1275, 23 agosto 1961, cit.

58 ASD-MAECI, DGAP Uff. II, vers. II, b. 11, f. "Scuole con insegnamento lingua slovena – legge 1012 – 831 – 248", Guido Gonella (ministro di Grazia e Giustizia) ad Antonio Segni (ministro degli Affari Esteri), lettera n. 56/41/Gab., 8 settembre 1961; ivi, Segni a Gonella, lettera n. 12/1574, 16 settembre 1961; ivi, Segni a AIB, tel. riservatissimo n. 12/1597, 20 settembre 1961.

59 DA-MSP, PA, 1961, b. 48, f. 4, str. pov. 425124, Fejić al Comitato Esecutivo della Repubblica Popolare di Croazia e al Comitato Esecutivo della Repubblica Popolare di Slovenia, 19 agosto 1961; ivi, str. prov. 425124, Fejić al Comitato Esecutivo della Repubblica Popolare di Slovenia, lettera n. 426971 del 14

Quando l'Ambasciata d'Italia a Belgrado potette comunicare al Segretariato di Stato agli Affari Esteri l'avvenuta pubblicazione della legge n. 1012 in Gazzetta Ufficiale la diplomazia jugoslava dichiarò che il disegno di legge sulla scuola con lingua d'insegnamento italiana della Repubblica Popolare di Slovenia non avrebbe previsto – nonostante il diverso orientamento di Lubiana – l'istituzione di scuole bilingui nel Distretto di Capodistria, mentre la legge della Repubblica Popolare di Croazia, le cui autorità erano invece già di per sé contrarie all'istituzione di scuole bilingui, sarebbe stata ben presto emanata in quanto il *Sabor* (parlamento) croato ne aveva ormai quasi terminato l'esame<sup>60</sup>. Ciononostante, non erano però ancora disponibili né il disegno di legge croato né quello sloveno, cosa che ovviamente attirò le critiche di Falchi, che ricordò che i testi avrebbero dovuto essere forniti alla diplomazia italiana prima della loro adozione da parte dei due parlamenti repubblicani jugoslavi competenti<sup>61</sup>.

Nelle settimane successive il governo jugoslavo non fece pervenire alcun disegno di legge sulle scuole con lingua d'insegnamento italiana delle proprie repubbliche, cosa che portò la diplomazia italiana ad affrontare la questione in sede di Comitato Misto, presso il quale nel dicembre 1961 la delegazione italiana protestò per questa violazione dell'art. 4/C dello Statuto Speciale ricordando peraltro come a tal proposito da parte jugoslava si fosse a suo tempo promesso che l'emanazione delle opportune leggi da parte delle repubbliche di Croazia e Slovenia sarebbe stata contemporanea a quella della legge italiana<sup>62</sup>. La protesta italiana non sortì ovviamente risultati immediati, e il 17 gennaio 1962 Falchi ripropose nuovamente la questione al Segretariato di Stato agli Affari Esteri<sup>63</sup>. In questa occasione il diplomatico italiano esprime anche la preoccupazio-

settembre 1961; DA-MSP, PA, 1961, b. 48, f. 7, str. pov. 439998, *Zapisnik sa sastanka jugoslovenskog dela Mešovito g odbora za pitanja manjine, održanog na Rijeci 20. Septembra 1961 g.*

60 ASD-MAECI, DGAP Uff. II, vers. II, b. 10, f. "Scuole per la minoranza italiana in Jugoslavia", Berio a MAE, tel. riservatissimo n. 3029/1575, 12 ottobre 1961; DA-MSP, PA, 1961, b. 48, f. 4, str. pov. 430790, Nedo Milunović (DSIP-Direzione IV), *Zabeleška o poseti savetnika italijanske ambasade Silv[io] Falchi-a kod referenta za Italiju, dana 14.X.1961 godine*, 17 ottobre 1961.

61 *Ibidem*.

62 *Zapisnik sa VIII redovnog zasjedanja jugoslovensko-italijanskog Mešovito g odbora, predviđenog članom 8. specialnog statuta (prilog II memoranduma o saglasnosti od 5. oktobra 1954. godine), održanog u Beogradu od 4. do 16. decembra 1961. godine*, in "Službeni list Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije – dodatak Međunarodni ugovori i drugi sporazumi", a. X, n. 9, Beograd, 29 settembre 1962, n. 190; DA-MSP, PA, 1961, b. 48, f. 5, str. pov. 438873, Mitja Vošnjak (capo della Delegazione jugoslava presso il Comitato Misto), *Izveštaj o VIII redovnom zasjedanju Mešovito g odbora za manjine*, 28 dicembre 1961.

63 ASD-MAECI, DGAP Uff. II, vers. II, b. 117, f. "Scuole (Progetti Leggi e Scuole Bilingui ed Altri)", s.f. "Legge sulle scuole bilingui e minoritarie della Slovenia", Berio a MAE, CGIC, CGIZ e p.c. Commissariato Generale del Governo per il Territorio di Trieste (CGG) e MAE-UCT, tel. riservato n. 190/99 del 18 gennaio 1962; DA-MSP, PA, 1962, b. 50, f. 2, str. pov. 41802, Milunović, *Zabeleška o razgovoru op. ministra Falchi-a sa savetnikom Milunovićem održanog dana 17. Januara 1962 u DSIP-u*, 19 gennaio 1962.

ne del proprio governo per le notizie di stampa secondo le quali il disegno di legge in preparazione nella Repubblica Popolare di Slovenia avrebbe previsto l'istituzione di scuole bilingui e, dopo aver nuovamente ricevuto assicurazioni in merito, richiese che il disegno di legge in questione fosse tempestivamente consegnato all'Ambasciata d'Italia a Belgrado non appena possibile.

Il giorno successivo a questo passo diplomatico l'emittente slovena di lingua italiana *Radio Capodistria* trasmise un comunicato secondo il quale il Consiglio per l'Istruzione della Repubblica Popolare di Slovenia aveva preso in esame la prima bozza di disegno di legge sulle scuole per le minoranze nazionali nel territorio di quella repubblica<sup>64</sup>. Emergeva, peraltro, la prima apertura jugoslava nei confronti dell'inserimento di insegnanti di madrelingua e cittadinanza italiana nelle scuole con lingua d'insegnamento italiana della Zona B, soluzione originariamente proposta dalla diplomazia italiana e da quest'ultima reiterata solo pochi giorni prima, in occasione della VIII sessione del Comitato Misto, tenutasi tra il 4 e il 16 del mese precedente<sup>65</sup>: secondo *Radio Capodistria*, infatti, nel disegno di legge sloveno per le scuole con lingua d'insegnamento italiana era stata prevista "addirittura un'eccezione: nelle scuole italiane potranno essere assunti anche cittadini di nazionalità straniera, quindi cittadini della Repubblica Italiana"<sup>66</sup>.

Si trattava sicuramente di un primo piccolo risultato per la diplomazia italiana, tuttavia ancora insufficiente rispetto al suo obiettivo di veder approvate in tempi rapidi delle leggi sul sistema scolastico con lingua d'insegnamento italiana da parte di Lubiana e Zagabria. Fu in questa fase che il commissario generale del governo per il Territorio di Trieste Libero Mazza (succeduto a Palamara nell'ottobre precedente) ideò un nuovo metodo per fare leva sulla Jugoslavia e cercare di velocizzare l'approvazione delle opportune leggi sull'istruzione<sup>67</sup>. Nello specifico, il 20 gennaio 1962 Mazza ricordò che il Ministero della Pubblica Istruzione stava "predisponendo i decreti del Presidente della Repubblica, previsti dal terzo comma dell'art. 1 della legge in oggetto, relativi all'istituzione

64 ASD-MAECI, *DGAP Uff. II, vers. II*, b. 117, f. "Scuole (Progetti Leggi e Scuole Bilingui ed Altri)", s.f. "Legge sulle scuole bilingui e minoritarie della Slovenia", Zecchin a MAE-DGAP-Uff. II, AIB e CGIZ, tel. n. 01529/123, 26 gennaio 1962.

65 *Zapisnik sa VIII redovnog zasjedanja jugoslovensko-italijanskog Mešovitog odbora*, cit.

66 ASD-MAECI, *DGAP Uff. II, vers. II*, b. 117, f. "Scuole (Progetti Leggi e Scuole Bilingui ed Altri)", s.f. "Legge sulle scuole bilingui e minoritarie della Slovenia", Zecchin a MAE-DGAP-Uff. II, AIB e CGIZ, tel. n. 01529/123, 26 gennaio 1962, cit.

67 ASD-MAECI, *DGAP Uff. II, vers. II*, b. 117, f. "Scuole (Progetti Leggi e Scuole Bilingui ed Altri)", s.f. "Legge -1012- Scuole con lingua Insegnamento slovena (Legge 248) (831)", Libero Mazza (commissario generale del governo per il Territorio di Trieste) a PCM-Gab., MAE-DGAP-Uff. II, MPI-Gab. e p.c. MAE-UCT, raccomandata riservata n. DPI/1.3 prot. 0079, 20 gennaio 1962.

formale delle singole scuole elementari e secondarie con lingua d'insegnamento slovena"<sup>68</sup>.

A tal proposito Mazza proponeva di predisporre questi decreti, ma di

sospenderne la pubblicazione fino a quando da parte delle Repubbliche di Slovenia e di Croazia non s[arebbe] stato provveduto all'emanazione della legge sulle scuole con lingua d'insegnamento italiana dell'ex Zona B, facendo presente un tanto – per via diplomatica – al Governo jugoslavo<sup>69</sup>.

Questa proposta del Commissariato Generale del Governo del Territorio di Trieste venne accolta da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, concordando sul fatto che “proprio nel settore scolastico” fossero “più rilevanti le deficienze da parte jugoslava in ordine agli impegni assunti con lo statuto speciale annesso al M.I.L., circa il trattamento della minoranza italiana nell'ex Zona B”, diede istruzioni al Ministero degli Affari Esteri e a quello della Pubblica Istruzione di agire di conseguenza<sup>70</sup>. In parziale analogia con quanto già precedentemente fatto con la ritardata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 1012 dopo la sua promulgazione, il Ministero della Pubblica Istruzione avrebbe dunque provveduto a far promulgare i decreti attuativi al presidente della Repubblica ed ai competenti ministri della Pubblica Istruzione e del Tesoro, sospendendone però la pubblicazione<sup>71</sup>. Cosa che, ovviamente, nel frattempo era già stata registrata e denunciata da parte del principale quotidiano triestino di lingua slovena, il titoista e filo-jugoslavo *Primorski dnevnik*<sup>72</sup>, ma non aveva invece provocato alcuna protesta da parte della Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia, colpevole di ben più gravi ritardi per quanto riguardava l'approvazione delle proprie leggi sulle scuole con lingua d'insegnamento italiana delle repubbliche di Croazia e Slovenia.

Nel frattempo Falchi era tornato a insistere sulla questione presso il Segretariato di Stato agli Affari Esteri jugoslavo, dove il 2 febbraio chiese nuovamente informazioni sui disegni di legge delle repubbliche di Slovenia e Croazia<sup>73</sup> e

68 *Ibidem*.

69 *Ibidem*.

70 *Ivi*, Russo a MAE-DGAP-Uff. II e p.c. MPI-Gab. e CGG, raccomandata riservata n. 200/804 T. 168, 5 febbraio 1962.

71 *Ivi*, Luigi Gui (ministro della Pubblica Istruzione) a MAE-DGAP Uff. II e p.c. PCM-Gab e CGG, tel. 12783 U/L – P.V.277, 26 marzo 1962.

72 *Pet mesecev po objavi zakona v uradnem listu. Kdaj se bo začel izvajati zakon za slovenske šole?*, in “*Primorski dnevnik*”, Trieste, 17 marzo 1962.

73 DA-MSP, AP 1962, b. 52, f. 15, pov. br. 43623, Milunović, *Zabeleška o razgovoru svetnika N. Milunović sa italijanskim ministrom Falchi-em i I sekretarom Righetti-em održanim u DSIP-u na dan 2 februara 1962 god.*, 3 febbraio 1962.

consegnò una nota verbale con cui il governo italiano, dopo aver ricordato di aver “completamente adempiuto” alle clausole dello Statuto speciale relative alla lingua madre degli alunni delle scuole della minoranza slovena “mediante l’assunzione di insegnanti sprovvisti della cittadinanza italiana, in particolare jugoslavi od apolidi”, rinnovava la propria offerta “di fornire [...] alla Jugoslavia insegnanti per le scuole italiane dell’ex Zona B, onde ovviare ai noti inconvenienti e ottemperare così alle disposizioni dello Statuto Speciale”<sup>74</sup>.

Una settimana dopo questo nuovo sollecito della diplomazia italiana l’Assemblea Popolare della Repubblica Popolare di Slovenia (*Skupščina*) completò l’opera di stesura della prima bozza del disegno di “legge sulle scuole bilingui e sulle scuole in cui si insegna nella lingua delle minoranze nazionali della Repubblica Popolare di Slovenia”<sup>75</sup>. Ciò diede modo all’Ambasciata di Jugoslavia a Roma di poter comunicare al Ministero degli Affari Esteri italiano non solo che il progetto di legge sloveno era ormai prossimo all’approvazione definitiva, ma per di più di illustrarne in anticipo i principali contenuti, evidenziando come, nonostante la nuova legge prevedesse in linea teorica l’apertura di scuole bilingui, queste sarebbero state aperte solo nell’area d’insediamento della minoranza ungherese e non nella Zona B, dove sarebbero sopravvissute le scuole con lingua d’insegnamento italiana e gli insegnanti sarebbero stati della stessa lingua madre degli alunni, dettame che, qualora necessario, sarebbe stato rispettato ricorrendo all’assunzione di personale di cittadinanza diversa da quella jugoslava<sup>76</sup>.

Il testo esatto del disegno di legge sloveno sarebbe poi stato effettivamente consegnato dalle autorità jugoslave – come da precedenti accordi – all’Ambasciata d’Italia a Belgrado il 20 marzo 1962<sup>77</sup>, tre giorni prima che questo fosse approvato dal Consiglio Esecutivo della Repubblica Popolare di Slovenia, ultimo passo formale prima della sua approvazione presso la *Skupščina*, motivo per cui la diplomazia jugoslava chiese alla controparte italiana di far pervenire quanto prima eventuali osservazioni<sup>78</sup>. I vari organi competenti dello Stato italiano si

74 *Ibidem*; *ivi*, pov. br. 43623, AIB a DSIP, *Nota Verbale* n. 387, 2 febbraio 1962.

75 ASD-MAECI, *DGAP Uff. II, vers. II*, b. 117, f. “Scuole (Progetti Leggi e Scuole Bilingui ed Altri)”, s.f. “Legge sulle scuole bilingui e minoritarie della Slovenia”, Assemblea Popolare della Repubblica Popolare di Slovenia, *Zakon o dvojezični šolah in šolah z učnim jezikom narodnostnih manjšin v Ljudski republiki Sloveniji – Osnutek*, 9 marzo 1962, allegato a *ivi*, Falchi a MAE, CGG, MAE-UCT e p.c. CGIC e CGIZ, tel. urgentissimo riservato n. 833/430, 20 marzo 1962.

76 *Ivi*, Giovanni Fornari (direttore generale degli Affari Politici) a AIB e p.c. CGG, CGIC, CGIZ e MAE-UCT, tel. riservato n. 12/201/C, 22 febbraio 1962.

77 *Ivi*, Falchi a MAE, CGG, MAE-UCT e p.c. CGIC e CGIZ, tel. urgentissimo riservato n. 833/430, 20 marzo 1962, cit.

78 *Ivi*, Falchi a MAE, tel. n. 91 del 23 marzo 1962, ore 16:45; *ivi*, Falchi a MAE, tel. n. 92, 23 marzo 1962, ore 18:00.

affrettarono dunque ad analizzare il testo del disegno di legge sloveno e ad evidenziare quelli che, a loro giudizio, erano i suoi elementi di maggiore criticità. Nonostante l'assenza di Berio, in quel momento in Italia, immediatamente dopo aver ricevuto il testo in questione dal Segretariato di Stato agli Affari Esteri Falchi ritenne di dover evidenziare come il disegno di legge rendesse formalmente possibile l'apertura di scuole bilingui nella Zona B<sup>79</sup>. Pertanto, dal punto di vista italiano l'unica garanzia relativa alla mancata istituzione di queste scuole nel Distretto di Capodistria era costituita dalle assicurazioni verbali fornite da parte jugoslava, motivo per cui Falchi proponeva di chiedere "qualche assicurazione scritta", magari per il tramite di "un breve scambio di note confidenziali" tra i due governi relativo alla mancata istituzione di scuole bilingui nelle rispettive Zone del mai nato TLT, proposta che peraltro sarebbe stata sposata anche dal console generale d'Italia a Capodistria Guido Zecchin<sup>80</sup>.

Dopo un numero di giorni congruo con una più approfondita analisi del disegno di legge sloveno iniziarono ad essere prodotte relazioni in materia più dettagliate. La prima in ordine di tempo fu quella del reggente dell'Ufficio di collegamento con il Commissariato Generale del Governo di Trieste del Ministero degli Affari Esteri, il professore di diritto internazionale dell'Università di Trieste e membro della delegazione italiana presso il Comitato Misto Guido Gerin, in cui, oltre al già menzionato fatto che non vi era alcun divieto all'istituzione di scuole bilingui in Zona B, venivano evidenziate altre criticità, alcune delle quali particolarmente rilevanti ai fini della presente analisi<sup>81</sup>. La prima era quella relativa all'art. 11/4 del progetto di legge sloveno, in cui si parlava di "Ginnasio di Capodistria e Pirano" (nell'originale "gimnazija v Kopru in Piranu"), espressione ritenuta impropria in quanto i due ginnasi (corrispondenti ai licei dell'ordinamento italiano) erano istituti separati e distinti. La seconda era invece relativa all'art. 13, in cui si stabiliva che l'iscrizione alle scuole delle minoranze sarebbe stata regolata da "disposizioni generali" (nell'originale "splošnih predpisih"), cosa che dal punto di vista italiano non poteva che costituire una fonte di relativa preoccupazione in quanto proprio in base a queste ultime era stata negata l'iscrizione alle scuole con lingua d'insegnamento italiana a quanti coloro erano stati ritenuti "appartenere – naturalmente in via coattiva – al gruppo etnico croato o sloveno". Un'altra critica al

79 Ivi, Falchi a Giovanni Lodovico Borromeo (DGAP-MAE), segreto-urgente n. 835, 20 marzo 1962.

80 *Ibidem*; ASD-MAECI, *Consolato generale d'Italia a Capodistria (CGIC)*, b. 1, f. 3, s.f. 4/1 "Legge slovena sulle scuole bilingui e minoritarie", Zecchin a Castronuovo, lettera personale n. 5178, 27 marzo 1962.

81 ASD-MAECI, *DGAP Uff. II, vers. II*, b. 117, f. "Scuole (Progetti Leggi e Scuole Bilingui ed Altri)", s.f. "Legge sulle scuole bilingui e minoritarie della Slovenia", Guido Gerin (MAE-UCT) a MAE-DGAP Uff. II e DGRC e p.c. AIB, tel. n. 410/108, 29 marzo 1962.

disegno di legge sloveno era mossa in riferimento a quanto previsto al suo art. 15, in cui si prevedeva che i Consigli scolastici delle scuole delle minoranze avrebbero dovuto essere composti in maggioranza da membri appartenenti alla minoranza, mentre Gerin riteneva che sarebbe stato più equo prevedere che la totalità dei membri appartenesse alla minoranza eventualmente con la sola eccezione del presidente, visto il fatto che nella Zona A l'unico funzionario del sistema scolastico con lingua d'insegnamento slovena non appartenente alla minoranza slovena era il provveditore alla Studi. A ciò si sarebbe poi dovuto aggiungere il fatto che nel disegno di legge non venivano previste norme relative agli organici del personale insegnante né veniva fatto alcun accenno all'appartenenza alla minoranza da parte dei funzionari direttivi e ispettivi, e ancora non veniva esplicitamente menzionata la validità dei titoli di studio rilasciati dalle future scuole delle minoranze. Ciononostante, da parte dell'Ufficio di Collegamento di Trieste del Ministero degli Affari Esteri si riteneva che in linea di massimo il progetto di legge poteva essere ritenuto "soddisfacente". Sostanzialmente simile si sarebbe rivelato, a distanza di pochi giorni, il contenuto della relazione del commissario generale del governo di Trieste, che in merito al disegno di legge sloveno espresse un giudizio "sostanzialmente positivo"<sup>82</sup>, anche perché si rilevava che in alcuni casi introduceva sia alcuni principi previsti dal Memorandum d'intesa di Londra che altri previsti dalla legge italiana n. 1012. Ciononostante, comunque, permanevano ovviamente anche delle criticità. Tra queste, oltre a quelle già evidenziate dall'Ambasciata d'Italia e Belgrado e dall'Ufficio di Collegamento di Trieste, Mazza evidenziava come l'art. 13 del progetto di legge sloveno prevedesse – in evidente analogia alla legge italiana n. 1012 – che l'accesso alle scuole delle minoranze fosse consentito, oltre agli appartenenti alle minoranze stesse, anche ai figli dei cittadini stranieri con "residenza stabile" ("stalno prebivališče") nella Repubblica Popolare di Slovenia, disposizione la cui reale portata doveva essere approfondita sondando quale fosse il concetto di "residenza stabile" secondo l'ordinamento jugoslavo.

Le osservazioni contenute in queste relazioni sarebbero state rielaborate ed integrate dal Ministero degli Affari Esteri per formulare le istruzioni da impartire all'Ambasciata d'Italia a Belgrado<sup>83</sup>, che nel frattempo era stata sollecitata dal Segretariato di Stato agli Affari Esteri a fornire un riscontro alla bozza di disegno di legge sloveno consegnato il 20 marzo<sup>84</sup>. Il 4 aprile 1962 l'ambasciatore Berio

82 Ivi, Mazza a MAE-DGAP Uff. II e p.c. PCM-Gab. e MAE-UCT, foglio riservato n. DPI/1.3 prot. 634, 31 marzo 1962.

83 Ivi, Fornari ad AIB e p.c. MAE-DGRC, tel. 137, 3 aprile 1962, ore 16:45.

84 Ivi, Berio a MAE-DGAP e MAE-DGRC, tel. urgente n. 97, 29 marzo 1962, ore 20:30.

potette così consegnare al Segretariato di Stato agli Affari Esteri jugoslavo un promemoria in cui venivano esposte le osservazioni italiane al disegno di legge sloveno<sup>85</sup>. In quest'ultimo, così come nel colloquio tenutosi tra Berio e Fejić<sup>86</sup>, il governo italiano ricordava come non si sarebbe dovuto procedere all'istituzione di scuole bilingui nella Zona B, e richiedeva a tal proposito, oltre alle assicurazioni verbali fornite dalla Jugoslavia nel 1959, che i due governi provvedessero a uno scambio di note confidenziali. Da parte italiana si chiedevano poi alcune puntuali modifiche al disegno di legge sloveno, e, nello specifico, che nell'art. 11 anziché "minoranza nazionale" ("narodnostne manjšine") con riferimento alla minoranza italiana venisse inserita – in analogia alla legge italiana n. 1012 – la sola espressione "minoranza italiana", e che l'art. 15 prevedesse che tutti i membri dei Consigli scolastici delle scuole delle minoranze appartenessero alle stesse. Nella nota consegnata da Berio veniva inoltre richiesto che la nuova legge slovena contenesse norme relative alla validità dei titoli di studio rilasciati dalle scuole delle minoranze e agli organici e al personale direttivo e ispettivo di queste ultime. Da parte italiana pervennero inoltre al Segretariato di Stato agli Affari Esteri jugoslavo anche alcune richieste di chiarimento, in particolar modo per quanto riguardava la dizione "Ginnasio di Capodistria e di Pirano" riportata all'art. 11/4, al riguardo della quale veniva chiesto se si trattasse "di un errore di dizione o di un abbinamento", la portata del concetto di "residenza stabile" di cui all'art. 13, la funzione dei membri dei Consigli scolastici, e ancora assicurazioni sulla parità di trattamento tra insegnanti delle scuole con lingua d'insegnamento italiana e slovena. Veniva inoltre ricordato, infine, che il progetto di legge sloveno era stato portato a conoscenza dell'Italia solo venti giorni prima della sua discussione da parte della *Skupščina*, mentre al contrario il progetto di legge italiano a suo tempo era stato fatto pervenire alla Jugoslavia molti mesi prima della sua discussione da parte del Parlamento italiano.

Su invito dello stesso Fejić la materia sarebbe stata trattata nuovamente il giorno successivo dal capo della delegazione jugoslava presso il Comitato Misto, lo sloveno Mitja Vošnjak, in un lungo colloquio con Falchi<sup>87</sup>. In questa sede Vošnjak illustrò come dal punto di vista jugoslavo alcune delle richieste italiane – come

85 DA-MSP, PA, 1962, b. 52, f. 15, str. pov. 411322, AIB a DSIP, *Promemoria* n. 980, 4 aprile 1962.

86 Ivi, str. pov. 411094, Fejić, *Zabeleška o razgovoru načelnika S. Fejića sa ambasadorom Italije g. Albertom Berio, 4. aprila 1962. godine*, pov. br. 411090; ASD-MAECI, DGAP Uff. II, vers. II, b. 117, f. "Scuole (Progetti Leggi e Scuole Bilingui ed Altri)", s.f. "Legge sulle scuole bilingui e minoritarie della Slovenia", Berio a MAE e p.c. CGG e MAE-UCT, tel. n. 1206/543, 5 aprile 1962.

87 ASD-MAECI, DGAP Uff. II, vers. II, b. 117, f. "Scuole (Progetti Leggi e Scuole Bilingui ed Altri)", s.f. "Legge sulle scuole bilingui e minoritarie della Slovenia", Berio a MAE e p.c. CGG e MAE-UCT, tel. n. 1206/543, 5 aprile 1962, cit.

quella dell'esplicita menzione della minoranza italiana e di una norma che escludesse l'istituzione di scuole bilingui nella Zona B – non potevano essere accolte poiché non si trattava di una legge specifica per l'area di insediamento della minoranza italiana così come lo era la legge italiana n. 1012 per la minoranza slovena in Italia, ma di una legge generale valida per l'intero territorio della Repubblica Popolare di Slovenia, dove risiedeva anche la minoranza ungherese. Pertanto, a tal riguardo dovevano valere le rassicurazioni già fornite a suo tempo dalla Jugoslavia, che non aveva alcuna intenzione di intraprendere misure che potessero contrariare la parte italiana o comunque violare il Memorandum d'intesa di Londra. Vošnjak illustrò poi come i Consigli scolastici sarebbero stati organi titolari dei "poteri deliberanti" e per questo avrebbero dovuto includere delegati degli enti pubblici, cosa che avrebbe reso impossibile una normativa volta ad assicurare che la totalità dei membri dei Consigli delle scuole delle minoranze appartenesse a queste ultime. Da parte jugoslava non si riteneva poi necessaria una particolare normativa relativa agli organici e al personale ispettivo poiché questa sarebbe stata una materia di competenza dei Consigli scolastici, così come non era ritenuta necessaria una norma che assicurasse una parità di trattamento economico agli insegnanti delle scuole delle minoranze, per i quali anzi sarebbe stata prevista una speciale indennità aggiuntiva. Per quanto riguardava invece le principali richieste di chiarimento avanzate dal governo italiano, Vošnjak dichiarò che in lingua slovena sarebbe stato formalmente più corretto parlare di "Ginnasio di Capodistria e Pirano", ma che per evitare equivoci la nuova legge avrebbe riportato la dizione richiesta da parte italiana di "Ginnasi di Capodistria e Pirano". Per quanto riguardava invece la questione della portata del concetto di residenza stabile, il capo della delegazione jugoslava presso il Comitato Misto spiegò che questo era stato inserito proprio in analogia alla legge italiana n. 1012, ma che in base alla legislazione jugoslava la sua portata avrebbe dovuto essere più ampia, tanto da rendere possibile l'iscrizione alle scuole con lingua d'insegnamento italiana a qualsiasi residente della Zona B, anche se cittadino jugoslavo non appartenente al gruppo linguistico italiano.

Quattro giorni dopo l'incontro tra Falchi e Vošnjak la *Skupščina* approvò la "Legge sulle scuole bilingui e sulle scuole la cui lingua d'insegnamento è quella delle minoranze etniche nella Repubblica Popolare di Slovenia" n. 400-3/62 del 9 aprile 1962, poi pubblicata in Gazzetta Ufficiale ("Uradni list") il successivo giorno 19<sup>88</sup>. Dal punto di vista italiano ciò costituiva un elemento sicuramente

88 Legge 9 aprile 1962, n. 400-3/62, *Zakon o dvojezičnih šolah in šolah z učnim jezikom narodnostnih manjšin v Ljudski republiki Sloveniji*, in "Uradni list Ljudske republike Slovenije", a. XIX, n. 13, Ljubljana, 19 aprile 1962, n. 66, cit.

positivo, per quanto tra le varie richieste in materia avanzate alla controparte jugoslava l'unica ad essere accolta era stata quella relativa alla dizione "Ginnasi di Capodistria e Pirano"<sup>89</sup>. L'obiettivo di ottenere la normalizzazione delle scuole con lingua d'insegnamento italiana nel Distretto di Capodistria era stato infatti raggiunto, ma permanevano molteplici perplessità sulla legge slovena n. 400-3/62 e non era ancora stata emanata alcuna disposizione legislativa da parte della Repubblica Popolare di Croazia, competente per le scuole con lingua d'insegnamento italiana nel Distretto di Buie, nella Zona B, oltre che nell'Istria centro-meridionale e a Fiume, ovvero là dove risiedeva la stragrande maggioranza degli italiani di Jugoslavia.

## LA LEGGE CROATA SULLE SCUOLE DELLE MINORANZE

L'approvazione della legge slovena n. 400-3/62 non costituì un motivo di cesura per l'intensa azione diplomatica italiana volta all'ottenimento di una legislazione sulle scuole con lingua d'insegnamento italiana in Jugoslavia quanto più possibile favorevole alla minoranza interessata. Durante il mese di aprile del 1962 Berio evidenziò nuovamente presso il Segretariato di Stato agli Affari Esteri jugoslavo il fatto che la bozza del disegno di legge sloveno era stata consegnata all'Italia solo venti giorni prima della sua osservazione, denunciando la conseguente disparità di trattamento tra le parti<sup>90</sup>. Il giorno 27 del mese il capo della delegazione italiana presso il Comitato Misto Manlio Castronuovo incontrò il suo omologo jugoslavo Mitja Vošnjak, che si prodigò a illustrare quelli che dal punto di vista jugoslavo erano i potenziali benefici pedagogici e sociali delle scuole bilingui, pur tuttavia assicurando nuovamente non sarebbero state istituite scuole di questo genere nel Distretto di Capodistria, dove tutto il sistema scolastico sarebbe stato regolato in perfetta osservanza del Memorandum d'intesa di Londra per non compiere un atto che avrebbe potuto "riuscire sgradito alla controparte italiana", che avrebbe potuto "in qualunque momento ricorrere a misure di ritorsione nei riguardi delle scuole slovene di Trieste"<sup>91</sup>. Pochi giorni dopo, il 5 maggio, durante un incontro tenutosi principalmente per definire alcuni dettagli in merito all'imminente visita

89 Cfr. ASD-MAECI, *DGAP Uff. II, vers. II*, b. 117, f. "Scuole (Progetti Leggi e Scuole Bilingui ed Altri)", s.f. "Legge sulle scuole bilingui e minoritarie della Slovenia", Fornari a AIB, tel. n. 12/427, 14 aprile 1962; *ivi*, Borromeo a AIB, tel. n. 12/429, 17 aprile 1962.

90 ASD-MAECI, *DGAP Uff. II, vers. II*, b. 117, f. "Scuole (Progetti Leggi e Scuole Bilingui ed Altri)", s.f. "Legge sulle scuole bilingui e minoritarie della Slovenia", Berio a MAE-DGAP Uff. II, tel. n. 1293/680, 3 maggio 1962.

91 *Ibidem*; DA-MSP, PA, 1962, b. 52, f. 16, str. pov. 414582, Vošnjak, *Zabeleška o razgovoru sa prvim ital. članom Mešovitoj odbora Castronuovom*, 27.IV.1962, 28 aprile 1962.

in Italia del vicepresidente del Comitato Esecutivo federale jugoslavo Aleksandar Ranković, Berio chiese a Fejić una risposta scritta al promemoria del 4 aprile precedente contenente le osservazioni italiane al disegno di legge slovena, evidenziando come da parte italiana sarebbe stato gradito che nella risposta si assicurasse che la nuova legge slovena n. 400-3/62 non avrebbe comportato alcuna mutazione nel sistema scolastico della minoranza italiana nella Zona B<sup>92</sup>.

Il sistema scolastico con lingua d'insegnamento italiana in Jugoslava continuava quindi ad essere al centro dell'azione politica e diplomatica italiana volta alla tutela degli italiani di Jugoslavia, settore in cui, peraltro, iniziavano a registrarsi alcuni significativi risultati tangibili, come l'avvio dei Seminari di Capodistria (la cui prima edizione era stata tenuta nel gennaio 1962<sup>93</sup>), l'aumento delle iscrizioni alle scuole con lingua d'insegnamento italiana e l'organizzazione di altre iniziative culturali<sup>94</sup>. Le continue richieste di rassicurazioni in merito alla mancata istituzione di scuole bilingui nel Distretto di Capodistria tradivano ad ogni modo il timore che da parte slovena non fosse stato ancora fatto definitivamente cadere il progetto di istituire queste scuole anche nella Zona B<sup>95</sup>, timore tanto radicato che in questa fase il commissario generale del governo per il Territorio di Trieste Mazza propose di predisporre lo studio di eventuali misure ritorsive come l'istituzione a Gorizia e Trieste di scuole bilingui o trilingui che avrebbero avuto l'effetto di diminuire enormemente il numero di iscrizioni alle scuole con lingua d'insegnamento slovena di quelle province<sup>96</sup>.

La questione dell'eventuale istituzione di scuole bilingui nel Distretto di Capodistria sarebbe ad ogni modo ben presto divenuta oggetto di minori attenzioni da parte delle autorità italiane, sia per via delle continue assicurazioni ricevute in tal senso da parte jugoslava, sostanzialmente ritenute sufficienti da parte del direttore generale degli Affari Politici del Ministero degli Affari Esteri italiano Giovanni Fornari<sup>97</sup>, sia soprattutto per via del fatto che il 23 maggio 1962 il Segretariato di

92 DA-MSP, PA, 1962, f. 52, b. 16, str. pov. 414583, Fejić, *Zabeleška o razgovoru načelnika S. Fejića sa A. Beriom, ambasadorom Italije, 5. maja 1962. godine*.

93 Cfr. L. MACCHI, *Cronaca del seminario di lingua e cultura italiana dal 1962 al 2016*, in *Il seminario di lingua e cultura italiana*, cit., pp. 95-210, qui pp. 95-99.

94 ASD-MAECI, DGAP Uff. II, vers. II, b. 117, f. "Scuole (Progetti Leggi e Scuole Bilingui ed Altri)", s.f. "Legge sulle scuole bilingui e minoritarie della Slovenia", Mazza a MAE-DGAP Uff. II, PCM-Gab., MAE-DGRC, MAE-UCT, raccomandata riservata n. DPI/1.3/830, 19 maggio 1962.

95 Cfr. *ibidem*; *ivi*, Zecchin a MAE-DGAP Uff. II e AIB, tel. n. 04499/442, 15 marzo 1962; *ivi*, Zecchin a Castronuovo, lettera personale n. 5178, 27 marzo 1962, cit.; *ivi*, Mazza a MAE-DGAP Uff. II e p.c. PCM-Gab. e MAE-UCT, foglio riservato n. DPI/1.3 prot. 634, 31 marzo 1962, cit.; *ivi*, Berio a MAE e p.c. CGG, MAE-UCT, CGIC e CGIZ, tel. segreto n. 1049/546, 10 aprile 1962.

96 *Ivi*, Mazza a MAE-DGAP Uff. II, PCM-Gab., MAE-DGRC, MAE-UCT, raccomandata riservata n. DPI/1.3/830, 19 maggio 1962, cit.

97 *Ivi*, Fornari a PCM-Gab., CGG e MAE-UCT, tel. riservato n. 12/725/C, 22 giugno 1962.

Stato agli Affari Esteri jugoslavo consegnò all'ambasciatore Berio il "Disegno di legge sulle scuole con insegnamento nella lingua nazionale della minoranza" che sarebbe stato di lì a poco discusso da parte del *Sabor*, rispetto al quale l'Italia era invitata a comunicare le proprie eventuali osservazioni entro il 15 giugno<sup>98</sup>.

Ancora una volta, dunque, i vari organi competenti dello Stato italiano dovettero affrettarsi ad analizzare in un arco temporale estremamente ristretto il progetto di un provvedimento legislativo che avrebbe regolato l'esistenza e il funzionamento di uno dei pilastri su cui si sarebbe fondata la sopravvivenza della residua minoranza italiana in Jugoslavia, e che per di più si preannunciava ben più complesso da valutare rispetto al precedente progetto di legge sloveno in quanto le scuole con lingua d'insegnamento italiana che sarebbero state regolate dalla legge croata ricadevano sia nell'ex Zona B sia nei territori ceduti in piena sovranità alla Jugoslavia in base al Trattato di pace con l'Italia del 1947. Iniziarono così a circolare tra le autorità italiane competenti le prime analisi relative al progetto di legge croato. In un appunto del 29 maggio Castronuovo evidenziò – nell'attesa di più approfondite relazioni da parte di Gerin e del direttore della Pubblica Istruzione del Commissariato Generale del Governo Giuliano Angioletti – come il testo del disegno di legge croato non sembrasse differire nella sostanza da quello sloveno, per quanto rispetto a quest'ultimo ponesse un minore accento sull'istituzione di scuole bilingui e non includesse l'elenco delle scuole con lingua d'insegnamento italiana nella porzione amministrata dalla Repubblica di Croazia della Zona B, diversamente da quanto era avvenuto con il Memorandum d'intesa di Londra e la legge slovena n. 400-3/62 (oltre che, è opportuno ricordare, la legge italiana n. 1012), atti giuridici in cui erano sempre stati inclusi gli elenchi delle scuole delle minoranze interessate<sup>99</sup>. Questa e varie altre manchevolezze e problematicità del disegno di legge croato presentato a Berio il 23 maggio vennero rilevate anche nella successiva relazione di Gerin, in cui si evidenziava addirittura come il testo fosse

tanto generico che non sembra possa costituire attuazione dell'art. 4 lett. c) terzo comma dello Statuto Speciale, dove appunto tale documento prevede l'emana-zione "di quelle disposizioni giuridiche che possono rendersi necessarie affinché

98 ASD-MAECI, *DGAP Uff. II, vers. III*, b. 87, f. "Jugoslavia – Scuole nella ex Zona B", s.f. "Legge croata sulle scuole con insegnamento nella lingua nazionale delle minoranze", Berio a MAE-DGAP, MAE-UCT, CGG e p.c. CGIC e CGIZ, tel. urgentissimo n. 1552/801, 23 maggio 1962, e allegato *Nacrt zakona o školama s nastavom na nacionalnim jeziku manjina*.

99 Ivi, Castronuovo a Ferdinando Salleo (MAE-DGAP Uff. II e membro della delegazione italiana presso il Comitato Misto), appunto, 29 maggio 1962.

l'organizzazione permanente di tali scuole sia regolata in conformità con le disposizioni che precedono"<sup>100</sup>.

Questa genericità, evidenziava il reggente dell'Ufficio di Collegamento di Trieste del Ministero degli Affari Esteri, era tale che nel disegno di legge non erano precisate né la minoranza cui la legge intendeva riferirsi né la lingua d'insegnamento delle scuole in questione, rispetto alle quali veniva nuovamente evidenziato che non era stato inserito alcun elenco. Un altro elemento problematico del disegno di legge croato che veniva segnalato da Gerin era quello relativo al fatto che l'art. 3 del testo stabiliva che, in caso di accordi internazionali volti a regolare il funzionamento di alcuni istituti – chiaro riferimento implicito al Memorandum d'intesa di Londra – “anche” (“i”) questi avrebbero concorso a regolare le scuole in questione, facendo così “supporre” che in caso di eventuale contrasto tra accordi internazionali e legislazione croata sarebbe stata quest'ultima ad essere determinante, mentre invece avrebbe dovuto essere l'esatto contrario<sup>101</sup>. Tra le altre critiche avanzate da Gerin particolarmente rilevanti erano poi quelle relative al fatto che l'art. 10 prevedesse ad ogni modo la possibilità di istituire scuole bilingui, materia rispetto alla quale valevano le stesse critiche mosse alla legge slovena n. 400-3/62, cosa che valeva anche per altri elementi come il fatto che non fosse esplicitamente prevista l'equiparazione dei titoli rilasciati dalle scuole con lingua d'insegnamento croata rispetto a quelle dove l'insegnamento era impartito nella lingua delle minoranze, non vi era alcun obbligo di appartenenza alla minoranza per i presidi e il personale direttivo degli istituti e non erano fissati gli organici del personale direttivo, insegnante e non insegnante. Nella bozza di legge croata vi era inoltre, segnalava Gerin, “una esplicita violazione dello Statuto Speciale”, in quanto all'art. 11 veniva prevista la possibilità – per quanto a titolo provvisorio – che l'insegnamento nelle scuole delle minoranze fosse impartito da insegnanti con la conoscenza della lingua della minoranza, e non che questi fossero della stessa lingua materna degli alunni così come esplicitamente previsto dall'Allegato II del Memorandum d'intesa di Londra quantomeno per il Distretto di Buie.

La relazione di Gerin avrebbe influito sostanzialmente sulla successiva azione diplomatica italiana in questo settore: due giorni dopo, il 6 giugno, Falchi chiese infatti a Fejić che la discussione del progetto di legge croata al *Sabor* venisse rinviata perché quest'ultimo non recepiva gli obblighi internazionali derivanti

100 Ivi, Gerin a MAE e p.c. AIB e CGIZ, tel. n. 660/170, 4 giugno 1962.

101 Secondo uno dei più basilari principi generali del diritto nella gerarchia delle fonti le norme interne sono una fonte di rango inferiore rispetto a quelle contenute in accordi internazionali.

dall'art. 4 dello Statuto Speciale e in generale era molto più generico e impreciso rispetto alla legge slovena n. 400-3/62, tanto che non venivano nemmeno elencate le scuole con lingua d'insegnamento italiana previste né la minoranza italiana veniva mai citata, cosa cui si andava inoltre ad aggiungere il pochissimo tempo concesso all'Italia per formulare eventuali osservazioni<sup>102</sup>. Il progetto di legge croato era pertanto ben lungi dal consentire alla Jugoslavia di poter rispettare gli impegni assunti in base al Memorandum d'intesa di Londra, motivo per cui il governo italiano proponeva addirittura che un proprio esperto si incontrasse con un suo omologo jugoslavo (croato) a Zagabria per esaminare nel dettaglio le varie osservazioni che la parte italiana desiderava avanzare. Prima che giungesse alcuna risposta in merito a questa richiesta italiana, poi reiterata da Falchi a Fejić l'8 giugno in occasione di un incontro volto all'organizzazione della visita di Ranković in Italia<sup>103</sup>, giunse alle autorità centrali italiane anche la relazione sul disegno di legge croato di Angioletti<sup>104</sup>. Il documento, firmato da Mazza (ma evidentemente predisposto, come spesso accadeva, dalla Direzione della Pubblica Istruzione del Commissariato Generale del Governo guidata da Angioletti), evidenziava nel suo complesso tutte le problematiche già rilevate da Gerin. Oltre a queste, però, si segnalava anche un ulteriore dato di natura politica, ovvero che se dal punto di vista giuridico la Jugoslavia aveva la facoltà di operare una distinzione tra le scuole con lingua d'insegnamento italiana nell'ex Zona B e i territori ceduti nel 1947, questo "moralmente" sarebbe stato quantomeno inopportuno alla luce del fatto che la legge italiana n. 1012 aveva esteso "nel campo scolastico i principi dello Statuto Speciale [...] anche alla provincia di Gorizia"<sup>105</sup>.

Nei giorni successivi, e più precisamente il 9 giugno, la questione della mancata pubblicazione dei decreti attuativi della legge italiana n. 1012 tornò brevemente alla ribalta con un articolo del *Primorski dnevnik* in cui si rivelava che secondo quanto era stato comunicato a un senatore del Partito Socialista Italiano (al tempo il partito italiano più vicino alla Jugoslavia<sup>106</sup>) eletto in Friuli-Venezia

102 DA-MSP, PA, 1962, b. 52, f.16, str. pov. 418632, Fejić, *Zabeleška o razgovoru načelnika Salka Fejića sa g. Falchi-em, savetnikom Italijanske ambasade*, 6. juna 1962. godine, 7 giugno 1962.

103 DA-MSP, PA, 1962, b. 48, f. 2, str. pov. 419111, Fejić, *Zabeleška o razgovoru načelnika Salka Fejića sa g. Falchi-em, savetnikom Italijanske ambasade*, 8. juna 1962. godine, 6 giugno 1962.

104 ASD-MAECI, DGAP Uff. II, vers. III, b. 87, f. "Jugoslavia – Scuole nella ex Zona B", s.f. "Legge croata sulle scuole con insegnamento nella lingua nazionale delle minoranze", Mazza a MAE-DGAP Uff.II e p.c. PCM-Gab., MPI e MAE-UCT, raccomandata n. DPI/1.3 prot. 1069, 7 giugno 1962.

105 *Ibidem*.

106 Cfr. С. МИШИЋ [S. MIŠIĆ], „Не може се више поновити 1948. година!“. *Југославија и италијански комунисти и социјалисти 1957–1962.*, in "Токови Историје", vol. XXX, 2022, 2, pp. 153-185, DOI: 10.31212/tokovi.2022.2.mis.153-185; A. BONIFACIO, *Italiani ritrovati*, cit., p. 195.

Giulia, il friulano Vittorio Marangone, il Ministero della Pubblica Istruzione non aveva ancora esaminato la materia perché le autorità di Gorizia e di Trieste e il Ministero degli Affari Esteri avevano espresso la volontà di procrastinare ulteriormente<sup>107</sup>. Ancora una volta, però, questo genere di intervento a mezzo stampa non sarebbe riuscito a fungere da elemento di pressione sulle autorità italiane, ma anzi nei giorni successivi Fornari avrebbe impartito all'Ambasciata d'Italia a Belgrado istruzioni di rinnovare la richiesta di rinviare la discussione del progetto di legge croato da parte del *Sabor* utilizzando all'evenienza, qualora non fosse pervenuta alcuna risposta entro il 14 giugno, tutte le osservazioni contenute nei rapporti di Gerin e di Mazza e Angioletti<sup>108</sup>. Conseguentemente, il 15 giugno Falchi consegnò al Segretariato di Stato agli Affari Esteri un promemoria in cui si reiteravano per iscritto tutte le richieste già presentate la settimana precedente e rinnovò verbalmente anche la disponibilità del governo italiano all'organizzazione di un incontro *ad hoc* tra esperti a Zagabria<sup>109</sup>, richieste rispetto alle quali avrebbe poi sollecitato una risposta da parte jugoslava nei giorni successivi<sup>110</sup>.

Le continue pressioni da parte italiana – nel merito peraltro ritenute sostanzialmente fondate anche dal Dipartimento Affari Giuridici del Segretariato di Stato agli Affari Esteri jugoslavo<sup>111</sup> – sortirono gli effetti auspicati, e il 25 giugno, in occasione di uno dei frequenti solleciti da parte di Falchi, Fejić comunicò alla propria controparte italiana che il Consiglio Esecutivo della Croazia era stato informato delle richieste italiane e che pertanto la discussione del progetto di legge di legge sulle scuole delle minoranze era stata probabilmente rinviata<sup>112</sup>. La conferma dell'effettivo rinvio della discussione presso il *Sabor* sarebbe in seguito stata ufficialmente comunicata a Berio dal vice segretario di Stato agli Affari Esteri jugoslavo Danilo Lekić, che il 4 luglio dichiarò che questo risultato era stato ottenuto grazie a un "intervento personale del Vice Presidente Ranković"

107 *Po osmih mesecih*, in "Primorski dnevnik", Trieste, 9 giugno 1962.

108 ASD-MAECI, *DGAP Uff. II, vers. III*, b. 87, f. "Jugoslavia – Scuole nella ex Zona B", s.f. "Legge croata sulle scuole con insegnamento nella lingua nazionale delle minoranze", Fornari a AIB, tel. n. 255, 13 giugno 1962, ore 21:15.

109 Ivi, Berio a MAE e CGG, MAE-UCT, CGIZ e CGIC, tel. riservatissimo n. 1931/957, 15 giugno 1962; DA-MSP, PA, 1962, b. 52, f. 16, str. pov. 420064, AIB a DSIP, *Pro-memoria* n. 1804 del 14 giugno 1962; *ivi*, str. pov. 420164, Dragomir Petrović (DSIP-Direzione III), *Zabeleška o razgovoru sa Falchi-em, ministrom-savetnikom italijanske Ambasade, 15. juna 1962. godine*, 19 giugno 1962.

110 DA-MSP, PA, 1962, b. 52, f. 17, str. pov. 421062, Fejić, *Zabeleška o razgovoru načelnika Salka Fejića sa g. Falchi-em, savetnikom Italijanske ambasade, 25. juna 1962. godine*, 26 giugno 1962.

111 DA-MSP, PA, 1962, b. 52, f. 16, str. pov. 421786, Ladislav Serb (direttore DISP-Servizio Affari Giuridici e Trattati Internazionali) a DSIP-Direzione III, lettera pov. br. 91848/1, 29 giugno 1963.

112 DA-MSP, PA, 1962, b. 52, f. 17, str. pov. 421062, Fejić, *Zabeleška o razgovoru načelnika Salka Fejića sa g. Falchi-em, savetnikom Italijanske ambasade, 25. juna 1962. godine*, 26 giugno 1962, cit.

e che, in attesa di una più approfondita analisi delle richieste italiane da parte della Direzione degli Affari Giuridici del Segretariato di Stato agli Affari Esteri jugoslavo, da parte jugoslava non si sollevavano “obiezioni di principio neanche per l’incontro tra esperti italiani e jugoslavi”<sup>113</sup>.

L’ottenimento del rinvio della discussione del disegno di legge croato sulle scuole delle minoranze da parte del *Sabor* costituiva per le autorità italiane un’opportunità per cercare di ottenere un miglioramento della legge che avrebbe regolato il funzionamento della scuole con lingua d’Insegnamento italiana poste sotto l’autorità della Repubblica Popolare di Croazia, ma complicava ulteriormente, sul piano interno, la politica volta a procrastinare i vari decreti attuativi della legge italiana n. 1012 dell’anno precedente. Su questo problema nei giorni e nei mesi successivi si sarebbero registrati vari interventi da parte di Mazza, dapprima con un parere del 7 luglio del Commissariato Generale del Governo di Trieste secondo il quale per l’anno scolastico 1962-1963 – il primo ad iniziare in seguito all’entrata in vigore della legge, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 9 ottobre del 1961 – si sarebbero dovute applicare le clausole della legge relative all’iscrizione alle scuole con lingua d’insegnamento slovena<sup>114</sup>, e in seguito, il 14 settembre, con la proposta di procedere alla pubblicazione quantomeno di un decreto attuativo della legge n. 1012 contenente l’elenco delle scuole elementari con lingua d’insegnamento slovena<sup>115</sup>. Il motivo per cui quest’ultima sarebbe stata opportuna, illustrava Mazza, era l’imminente apertura dei lavori della IX sessione del Comitato Misto, sede in cui la Jugoslavia avrebbe quasi certamente protestato per la mancata attuazione della legge italiana n. 1012<sup>116</sup>. Ragioni analoghe, peraltro, avrebbero portato il giorno successivo Vošnjak a chiedere alle autorità di Zagabria di comunicare al Segretariato di Stato agli Affari Esteri in tempo utile per i lavori della IX sessione del Comitato Misto sia il nuovo testo del disegno di legge sulle scuole delle minoranze nella Repubblica sia la bozza di nuova Costituzione di quest’ultima (in quel momento

113 ASD-MAECI, *DGAP Uff. II, vers. III*, b. 87, f. “Jugoslavia – Scuole nella ex Zona B”, s.f. “Legge croata sulle scuole con insegnamento nella lingua nazionale delle minoranze”, Berio a MAE, CGG, MAE-UCT, CGIZ e CGIC, tel. riservatissimo n. 1989/1049, 4 luglio 1962.

114 Cfr. ASD-MAECI, *DGAP Uff. II, vers. II*, b. 117, f. “Scuole (Progetti Leggi e Scuole Bilingui ed Altri)”, s.f. “Legge -1012- Scuole con lingua Insegnamento slovena (Legge 248)(831)”, Mazza a MPI e p.c. PCM-Gab., MAE-DGAP.Uff. II e MAE-UCT, foglio n. DPI/1.3/1261, 7 luglio 1961.

115 *Ivi*, Mazza a PCM-Gab., MAE-DGAP-Uff. II e p.c. MPI e MAE-UCT, foglio riservato n. DPI/1.3/1566, 14 settembre 1962.

116 *Ibidem*.

in fase di revisione al pari di tutte le altre Costituzioni jugoslave, federale e repubblicane), invitando in entrambi i casi a prendere ad esempio la Slovenia<sup>117</sup>.

L'importanza dell'imminente IX sessione del Comitato Misto sarebbe stata resa ulteriormente evidente dal fatto che il 16 novembre 1962, ovvero quattro giorni prima dell'inizio dei lavori dell'organo bilaterale, Fejić consegnò a Falchi il nuovo testo del disegno di legge croato sulle scuole delle minoranze<sup>118</sup>. Questa nuova versione del testo conteneva, rispetto a quella precedente, alcune integrazioni che andavano effettivamente incontro alle richieste italiane, e in particolar modo l'introduzione della dizione che le scuole delle minoranze facevano parte integrante del sistema scolastico generale ("dio su općeg školskog sistema"), l'eliminazione della dizione che pareva rendere gerarchicamente sovraordinata la legge croata rispetto agli accordi internazionali sottoscritti dalla Jugoslavia, e la scomparsa della possibilità di assegnare in via provvisoria insegnamenti nelle scuole delle minoranze a docenti di lingua madre diversa rispetto a quella degli alunni<sup>119</sup>. Permanevano, tuttavia, le altre problematiche di fondo del testo originario, cosa che sarebbe stata evidenziata sin dal primo giorno dei lavori della IX sessione del Comitato Misto da parte della delegazione italiana<sup>120</sup>, che illustrò come il progetto di legge croato continuasse ad essere estremamente generico, a non contenere – diversamente dalla legge italiana n. 1012 – norme particolareggiate sull'organizzazione delle scuole con lingua d'insegnamento italiana o l'elenco delle scuole con lingua d'insegnamento italiano, e a non prevedere che un generico richiamo all'art. 4/C dello Statuto Speciale, cosa non bastevole al suo rispetto per via del fatto che quest'ultimo prevedeva l'emanazione di precise disposizioni, senza considerare che alcune

117 DA-MSP, PA, 1962, b. 52, f. 17, str. pov. 43563, *Zabeleška o razgovoru jugoslovenske delegacije u Mešovitoj odboru za manjine i predstavnika lokalnih organa i manjinskih organizacija sa područja na kome živi ital. Manjina, održanom na Rijeci 15. septembra 1962. god.*

118 Ivi, str. pov. 437607, Fejić, *Zabeleška o razgovoru načelnika Salka Fejića sa g. Falchi-em, savetnikom Italijanske ambasade, 16. novembra 1962. godine*; ASD-MAECI, DGAP Uff. II, vers. III, b. 87, f. "Jugoslavia – Scuole nella ex Zona B", s.f. "Legge croata sulle scuole con insegnamento nella lingua nazionale delle minoranze", Berio a MAE-DGAP e MAE-DGRC, tel. n. 512, 20 novembre 1962, ore 16:00; ivi, Berio a MAE, MAE-UCT e CGG e p.c. CGIZ e CGIC, tel. n. 3197/1890, 21 novembre 1962, e allegato *Nacrt zakona o školama s nastavom na nacionalnom jeziku manjina*.

119 Cfr. *ibidem*; ivi, Berio a MAE-DGAP, MAE-UCT, CGG e p.c. CGIC e CGIZ, tel. urgentissimo n. 1552/801 del 23 maggio 1962, e allegato *Nacrt zakona o školama s nastavom na nacionalnim jeziku manjina*.

120 Cfr. *Zapisnik IX redovnog zasedanja jugoslovensko-italijanskog Mešovitoj odbora, predviđenog članom 8. specialnog statuta (prilog II memorandumu o saglasnosti od 5. oktobra 1954. godine), održanog u Rimu od 20. novembra do 4. decembra 1962. godine*, in "Službeni list Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije – dodatak Međunarodni ugovori i drugi sporazumi", a. XII, n. 3, Beograd, 25 marzo 1964, n. 44; sintesi del verbale della IX sessione del Comitato Misto riportata in lingua italiana in S. SAU, *La comunità sacrificata*, cit., pp. 110-123, qui p. 115.

innovazioni raggiunte in sede di Comitato Misto – come l’apertura della scuola elementare con lingua d’insegnamento italiana di Montenetto, a Salvore – erano successive all’Allegato II del Memorandum d’intesa di Londra<sup>121</sup>. A queste critiche specifiche sul disegno di legge croato si aggiungevano poi quelle valevoli anche per la legge slovena n. 400-3/62, come la persistente possibilità di aprire scuole bilingui nella Zona B, l’assenza di espliciti riferimenti all’equipollenza tra i titoli di studio rilasciati dalle scuole delle minoranze con quelli rilasciati dalle scuole con lingua d’insegnamento croato, o ancora l’assenza di norme relative agli organici e alla nazionalità del personale direttivo e ispettivo<sup>122</sup>. Trascorse alcune settimane – durante le quali le autorità italiane ebbero modo di esaminare più approfonditamente la nuova bozza del progetto di legge croato<sup>123</sup> – la diplomazia italiana ripresentò le medesime osservazioni alla Jugoslavia anche tramite i canali diplomatici ordinari, presentando un apposito promemoria alla Segreteria di Stato agli Affari Esteri jugoslava<sup>124</sup>.

Nell’attesa di un riscontro da parte jugoslava le autorità italiane avviarono una riflessione sull’opportunità di continuare la politica volta a procrastinare la pubblicazione dei decreti attuativi della legge n. 1012, prossima ormai al secondo anniversario della sua approvazione da parte del Parlamento. Il primo a sollevare nuovamente la questione fu il proponente originario di questa politica, Mazza, che il 9 maggio 1963 si dichiarò a favore – come peraltro già precedentemente fatto dal Ministero della Pubblica Istruzione – della pubblicazione dei decreti attuativi della legge n. 1012 qualora la loro mancata pubblicazione non fosse più ritenuta dal Ministero degli Affari Esteri uno strumento utile ad “ad esercitare una pressione sulla Repubblica Socialista di Croazia<sup>125</sup> al

121 ASD-MAECI, *DGAP Uff. II, vers. III*, b. 87, f. “Jugoslavia – Scuole nella ex Zona B”, s.f. “Legge croata sulle scuole con insegnamento nella lingua nazionale delle minoranze”, Mazza a PCM-Gab., MAE-DGAP-Uff. II e p.c. MPI e MAE-UCT, foglio riservato n. DPI/1.3/2180, 12 gennaio 1963, e allegato *IX sessione del Comitato Misto italo-jugoslavo. Roma – 20 novembre 1962 – Intervento italiano sulle scuole del territorio sotto amministrazione jugoslava*; DA-MSP, PA, 1962, b. 52, f. 17, str. pov. 440435, Vošnjak, *Izveštaj o IX redovnom zasjedanju Jugoslovensko-italijanskog Mešovitog odbora za pitanje manjina održanog od. 30.XI do 4.XII 1962.g.*, 11 dicembre 1962.

122 *Ibidem*.

123 ASD-MAECI, *DGAP Uff. II, vers. III*, b. 87, f. “Jugoslavia – Scuole nella ex Zona B”, s.f. “Legge croata sulle scuole con insegnamento nella lingua nazionale delle minoranze”, Terruzzi a PCM-Gab., MPI, AIB, CGG, MAE-UCT, CIGC e CGIZ, tel. n. 12/1420/C, 29 dicembre 1962, in cui sono riportate le osservazioni formulate dal Ministero della Pubblica Istruzione; *ivi*, Mazza a PCM-Gab., MAE-DGAP-Uff. II e p.c. MPI e MAE-UCT, foglio riservato n. DPI/1.3/2180, 12 gennaio 1963, cit.

124 DA-MSP, PA, 1963, b.47, f. 6, str. pov. 44931, AIB a DSIP, *Pro-memoria*, 9 febbraio 1963; *ivi*; str. pov. 44931, Dragomir Petrović, *Zabeleška o razgovoru D. Petrovića, savetnika, sa Righetti-em, savetnikom Italijanske ambasade, dana 11. februara 1963. godine*, 14 febbraio 1963.

125 Nell’aprile del 1963 il nuovo nome della repubblica jugoslava di Croazia era stato mutato da Repubblica Popolare di Croazia in Repubblica Socialista di Croazia.

fine di accelerare l’emanazione da parte di quest’ultima della legge sulle scuole minoritarie”<sup>126</sup>. Questa proposta trovò un rapido accoglimento da parte del Ministero degli Affari Esteri<sup>127</sup> e della Presidenza del Consiglio dei Ministri<sup>128</sup>, dato che, come emerge già da un appunto di Castronuovo del 15 maggio successivo, la diplomazia italiana non riteneva che si potessero nutrire “eccessive illusioni” circa l’accoglimento di ulteriori richieste italiane da parte jugoslava dopo che erano già state ottenute la posticipazione della discussione presso il *Sabor* del disegno di legge croato sulle scuole con le minoranze e alcune modifiche al suo testo<sup>129</sup>.

La diplomazia italiana avrebbe riportato nuovamente all’attenzione della controparte jugoslava la questione dell’emanazione della legge croata sulle scuole delle minoranze solo dopo alcuni mesi, durante i quali il Ministero della Pubblica Istruzione pubblicò i vari decreti attuativi della legge italiana n. 1012 e fu iniziato l’iter della loro trascrizione presso la Corte dei Conti<sup>130</sup>. Solo nel novembre del 1963, infatti, l’Ambasciata d’Italia a Belgrado chiese al Segretariato di Stato agli Affari Esteri jugoslavo quali fossero le tempistiche previste per l’adozione della legge croata sulle scuole delle minoranze da parte del *Sabor*, e se nella riformulazione del relativo disegno di legge fossero state prese in considerazione le richieste italiane del febbraio precedente<sup>131</sup>. Questa mossa diplomatica fu seguita, nell’arco di pochi giorni, da analoga richiesta in occasione dei lavori della X sessione del Comitato Misto, sede in cui la delegazione jugoslava si ritrovò a dover dichiarare che il *Sabor* avrebbe approvato al più presto la legge sulle scuole delle minoranze<sup>132</sup>. Ciononostante, nei mesi successivi la diplomazia italiana non ebbe alcun ulteriore riscontro in tal senso, nonostante proprio in quella fase si registrassero un deciso rilancio delle relazioni italo-jugoslave sul piano economico e politico in seguito all’avvio del primo governo di centrosinistra organico

126 ASD-MAECI, *DGAP Uff. II, vers. III*, b. 88, f. “Jugoslavia – Scuole”, s.f. “Legge 1012 del 19/7/61”, Mazza a PCM-Gab. e p.c. MAE-DGAP-Uff. II, MPI e MAE-UCT, foglio riservato n. DPI/1.3/600, 9 maggio 1963.

127 Ivi, Terruzzi a PCM-Gab. e p.c. MPI, CGG e MAE-UCT, tel. 12/572/C, 16 maggio 1963.

128 Ivi, Crescenzo Mazza (sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri), foglio 200/4831 T 168.1.1, 5 luglio 1963.

129 Ivi, Castronuovo a Terruzzi, appunto, 15 maggio 1963.

130 Ivi, Castronuovo, *Appunto urgente-riservato*, 18 ottobre 1963.

131 ASD-MAECI, *DGAP Uff. II, vers. III*, b. 87, f. “Jugoslavia – Scuole nella ex Zona B”, s.f. “Legge croata sulle scuole con insegnamento nella lingua nazionale delle minoranze”, Berio a MAE-DGAP, tel. 743, 27 novembre 1963, ore 18:00; DA-MSP, *PA*, 1963, b. 43, f. 14, str. pov. 439004, Sveto (Svetislav) Vučić (DSIP-Direzione II-Ufficio Italia), *Zabeleška o razgovoru s. Vučića, savetnika sa Righetiem, savetnikom Italijanske ambasade u Beogradu, 27.XI 1963. godine u 12 časova*, 3 dicembre 1963.

132 DA-MSP, *PA*, 1964, b. 76, f. 3, str. pov. 411644, Vošnjak, *Izveštaj o X. redvnom zasjedanju Mešovitoj jugoslovensko-italijanskog odbora (Specialni statut MOS-a)*, 23 dicembre 1963; Archivio Centrale dello Stato, Roma, Archivio Aldo Moro, b. 66, f. 174, s.f. 1, Castronuovo, *Relazione riservata*, 23 dicembre 1963.

in Italia<sup>133</sup> e un fecondo negoziato in sede di Comitato Misto volto a stabilire i dettagli operativi relativi a un significativo pacchetto di misure a favore delle reciproche minoranze su cui era stato trovato un accordo in occasione della X sessione dell'organismo bilaterale<sup>134</sup>. Per questo motivo, il 2 luglio 1964 i membri della delegazione italiana presso il Comitato Misto sfruttarono l'occasione fornita da una riunione dedicata all'analisi dei dettagli del nuovo accordo per sollecitare l'emanazione della legge croata sulle scuole delle minoranze a Vošnjak<sup>135</sup>. Quest'ultimo rispose comunicando che il nuovo disegno di legge croato non solo era stato approntato tenendo in considerazione nei limiti del possibile le richieste italiane, ma per di più era stato già approvato da parte del governo della Repubblica Socialista di Croazia e che quindi probabilmente sarebbe stato esaminato dal *Sabor* nel settembre successivo, cosa che, qualora l'Italia lo avesse desiderato, avrebbe probabilmente consentito alle autorità italiane di conoscere il testo della nuova legge prima della sua approvazione, così come era avvenuto tre anni prima per la legge italiana n. 1012<sup>136</sup>. Questa possibilità si sarebbe però ben presto rivelata impossibile, poiché, diversamente da quanto prospettato da Vošnjak, il *Sabor* non avrebbe esaminato il nuovo progetto di legge nel settembre bensì durante la settimana successiva, approvandolo il 9 luglio del 1964 come "Legge sulle scuole con insegnamento nella lingua delle singole nazionalità" n. 685-1964 della Repubblica Socialista di Croazia, poi pubblicata in Gazzetta Ufficiale ("Narodne novine") il 30 luglio successivo<sup>137</sup>.

La nuova legge croata n. 685-1964 fu ovviamente oggetto di un'immediata analisi da parte delle autorità italiane<sup>138</sup>. Come avrebbe rilevato il Commissariato

133 Cfr. M. BUCARELLI, *La "questione jugoslava" nella politica estera dell'Italia repubblicana*, Roma, 2008, pp. 34-50; Id., *Aldo Moro e l'Italia nella Westpolitik jugoslava degli anni Sessanta*, in *Aldo Moro, l'Italia repubblicana e i Balcani*, a cura di I. Garzia, L. Monzali, M. Bucarelli, Nardò, 2011, pp. 115-160; L. MONZALI, "I nostri vicini devono essere nostri amici", *ivi*, pp. 89-114; F. IMPERATO, L. MONZALI, *Aldo Moro e il problema della cooperazione adriatica nella politica estera italiana 1963-1978*, in *Istria e Puglia fra Europa e Mediterraneo*, a cura di L. Monzali e F. Šuran, Roma, 2011, pp. 21-61; S. MIŠIĆ, *Pomirenje na Jadranu, Jugoslavija i Italija na putu ka Osimskim sporazumima iz 1975.*, Beograd, 2018, pp. 38-54; B. ZACCARIA, *La strada per Osimo: Italia e Jugoslavia allo specchio (1965-1975)*, Milano, 2018, pp. 25-28. Cfr. inoltre *Aldo Moro, l'Italia repubblicana e i Balcani*, a cura di I. Garzia, L. Monzali, M. Bucarelli, cit., e *Italy and Tito's Yugoslavia in the Age of International Détente*, a cura di M. Bucarelli, L. Micheletta, L. Monzali, L. Riccardi, Bruxelles, 2016.

134 Cfr. A. BONIFACIO, *Italiani ritrovati*, cit., pp. 195-197.

135 ASD-MAECI, *DGAP Uff. II, vers. IV*, b. 39, f. "Relazioni culturali", s.f. "Scambi culturali fra la Zona A e B. Parte generale (appunto min. Castronuovo)", Castronuovo a DGAP, *Appunto*, 7 luglio 1964; DA-MSP, *PA*, 1964, b. 76, f. 3, str. pov. 451568, *Sastanak predsjednika delegacija u M.O. za manjine – Sastanak održan u Ljubljani 2. juli 1964 god.*, 8 luglio 1964.

136 *Ibidem*.

137 Legge 9 luglio 1964, n. 685-1964, *Zakon o školama sa nastavom na jeziku pojedinih narodnosti*, in "Narodne novine. Službeni list Socijalističke republike Hrvatske", a. XXI, n. 30, Zagreb, 30 luglio 1964, n. 30, cit.

138 ASD-MAECI, *DGAP Uff. II, vers. IV*, b. 38, f. "Scuole", s.f. "Legge croata sulle scuole con insegnamento

Generale del Governo di Trieste, dal punto di vista italiano il testo approvato dal *Sabor* presentava rispetto ai progetti di legge presentati all'Italia nel 1962 e nel 1963 una serie di innovazioni di carattere sia positivo sia negativo<sup>139</sup>. Tra le prime, figurava sicuramente il fatto che la nuova legge prevedeva l'introduzione dell'equipollenza tra i titoli di studio rilasciati dalle scuole delle minoranze e quelle con lingua d'insegnamento croata, l'esplicita previsione della parità di trattamento giuridico ed economico tra gli insegnanti di queste scuole, o ancora l'introduzione di norme che avrebbero garantito il funzionamento delle scuole delle minoranze anche in caso di un ridotto numero di alunni. Tra le novità negative, invece, Mazza sottolineava come la legge croata n. 685-1964 prevedesse, come la prima bozza presentata dalle autorità jugoslave nel 1962, la possibilità di assegnare in via provvisoria insegnamenti nelle scuole delle minoranze a docenti di lingua madre diversa rispetto a quella degli alunni, e diversamente dai progetti precedenti non conteneva norme che prevedessero esplicitamente la presenza di membri delle minoranze interessate in seno ai Consigli scolastici.

## LE FONDAMENTA DEL FUTURO

Dal punto di vista italiano anche la legge croata n. 685-1964, così come quella slovena n. 400-3/62, aveva dunque pregi e difetti, ed aveva accolto solo parzialmente le richieste avanzate da parte italiana. Rimaneva tuttavia un dato di primaria importanza e certo da non sottovalutare, ovvero che, a distanza di due anni dalla legge slovena n. 400-3/62 e tre da quella italiana n. 1012, anche la Repubblica Socialista di Croazia si era finalmente dotata di una legge sulla "organizzazione stabile" delle scuole delle proprie minoranze, in base alla quale non solo poteva essere considerato raggiunto l'obiettivo della normalizzazione delle scuole con lingua d'insegnamento italiana nel Distretto di Buie, ma – in parziale analogia con quanto era successo per le scuole con lingua d'insegnamento slovena a Gorizia – il medesimo risultato era stato conseguito anche per le scuole dell'Istria centro-meridionale e di Fiume, dove risiedeva la maggior parte degli italiani di Jugoslavia ma non si applicava lo Statuto Speciale.

Gli aspetti sconvenienti delle leggi jugoslave potevano pur sempre essere oggetto di revisione, e difatti nei mesi e negli anni successivi la diplomazia italiana

della lingua nazionale", Antonio Restivo (console generale d'Italia a Zagabria) a AIB e p.c. CGIC, tel. n. 04294, 10 luglio 1964 (copia); *ivi*, Restivo a MAE, AIB, CGIC, MAE-UCT, tel. n. 05036/1033, 8 agosto 1964.  
139 *Ivi*, Mazza a MAE-DGAP-Uff. II e p.c. PCM-Gab., MPI, MAE-UCT, foglio n. 6/10/201/64 Gab., 2 settembre 1964.

non si sarebbe risparmiata nel tentativo di raggiungere questo nuovo obbiettivo, chiedendo già a partire dalla sessione del Comitato Misto immediatamente successiva all'approvazione della legge croata n. 685-1964 l'adozione di una legislazione unica per tutte le scuole con lingua d'insegnamento italiana in Jugoslavia<sup>140</sup>. Nella medesima occasione la delegazione italiana richiese inoltre garanzie scritte in merito al funzionamento permanente della scuola elementare con lingua d'insegnamento italiana di Montenetto, risultato peraltro conseguito in cambio della concessione di analoghe garanzie scritte al riguardo della scuola con lingua d'insegnamento slovena di Borgo Grotta Gigante, mantenendo dunque il rapporto di stretta reciprocità tra l'esistenza dei due istituti.

Se un ampliamento delle tutele giuridiche a favore delle scuole delle minoranze era dunque possibile, estremamente più difficile, invece, sarebbe stata qualsiasi regressione. L'avvenuta normalizzazione di queste scuole poggiava infatti ormai su precise norme giuridiche nonché, base forse ancora più solida sul piano politico, su anni di intenso negoziato e di precise intese, cosa che avrebbe reso qualsiasi involuzione in materia suscettibile di facili ritorzioni in ottica di reciprocità. Erano state così gettate le fondamenta del sistema legale a tutt'oggi in vigore, nel frattempo fortunatamente evolutosi nella direzione di tutele sempre più vaste a favore tanto delle scuole con lingua d'insegnamento slovena in Italia quanto di quelle con lingua d'insegnamento italiana in Croazia e Slovenia. In una prospettiva di lungo periodo si può pertanto affermare come l'intensa azione politica e diplomatica italiana relativa alle prime leggi sulle scuole delle minoranze non abbia avuto soltanto l'effetto immediato di assicurare agli italiani di Jugoslavia una legislazione scolastica decisamente migliore, maggiormente volta alla loro effettiva tutela – oltre che emanata in tempi più rapidi – rispetto a quella che avrebbero altrimenti ottenuto in base ai progetti originari delle autorità jugoslave, ma anche quello di aver contribuito validamente, assieme ad altre politiche portate avanti in quegli anni dall'Italia repubblicana, alla costruzione di quell'insieme di condizioni politiche, giuridiche e sociali grazie alle quali è stata resa possibile la sopravvivenza sino ai nostri giorni di una comunità di lingua e cultura italiana in Istria, nel Quarnaro e in Dalmazia.

140 DA-MSP, PA, 1964, b. 76, f. 3, str. pov. 451952, Vošnjak, *Izveštaj o XI redvnom zasedanju Mešovitog odbora /Specijalni status MOS-a/ održanog u Rimu od 9-17. decembra 1964*, 26 dicembre 1964.

**SAŽETAK**

*PRVI ZAKONI O ŠKOLAMA ZA NACIONALNE MANJINE IZMEĐU ITALIJE I JUGOSLAVIJE  
TE TALIJANSKO POLITIČKO I DIPLOMATSKO DJELOVANJE ZA ONE KOJI SU "OSTALI"  
(1954.-1964.)*

Obrazovanje na materinskom jeziku je notorno jedan od velikih stupova na kojima se temelji život i opstanak jezične i nacionalne manjine. Na zakonodavnoj razini, postojanje školskog sustava s nastavom koja se odvija na slovenskom jeziku u Italiji i na talijanskom jeziku u Sloveniji i Hrvatskoj vuče korijene u nizu zakona donesenih u prvoj polovici šezdesetih godina prošlog stoljeća: talijanski zakon br. 1012 od 19. srpnja 1961., slovenski zakon br. 400-3/62 od 9. travnja 1962. i hrvatski zakon br. 685-1964 od 9. srpnja 1964. godine. Članak, koji se posebno usredotočuje na talijanske političke i diplomatske napore u podršci talijanskoj manjini u Jugoslaviji, prikazuje kako donošenje tih zakona nije bio samo rezultat političkog i pravnog procesa unutar Italije i Jugoslavije, već i intenzivnih pregovora između dviju zemalja čija je diplomacija godinama vodila napetu borbu kako bi, s obzirom na tadašnje političke uvjete, osigurala najvišu moguću razinu pravne zaštite za svoju manjinu koja je živjela na teritoriju kojim je upravljala druga strana.

**POVZETEK**

*PRVI ZAKONI O ŠOLAH ZA NARODNE MANJŠINE MED ITALIJO IN JUGOSLAVIJO TER  
ITALIJANSKO POLITIČNO IN DIPLOMATSKO DELOVANJE ZA TISTE, KI SO "OSTALI"  
(1954-1964)*

Izobraževanje v maternem jeziku je eden ključnih stebrov na katerih temelji življenje in obstanek jezikovne in narodne manjšine. Na zakonodajni ravni ima obstoj šolskega sistema s poukom v slovenščini v Italiji in italijanščini v Sloveniji in Hrvaškem korenine v vrsti zakonov, ki so bili sprejeti v prvi polovici šestdesetih let prejšnjega stoletja: italijanski zakon št. 1012 z dne 19. julija 1961, slovenski zakon št. 400-3/62 z dne 9. aprila 1962 in hrvaški zakon št. 685-1964 z dne 9. junija 1964. Članek, ki se posebno osredotoča na italijanska politična in diplomatska prizadevanja v podporo italijanski manjšini v Jugoslaviji kaže, da sprejetje teh zakonov ni bil le rezultat političnega in pravnega procesa v Italiji in Jugoslaviji, temveč tudi intenzivnih pogajanj med državama, katerih diplomacija je bila vpletena v napet boj, da bi glede na politične razmere tistega časa zagotovili najvišjo možno raven pravnega varstva za svojo manjšino, ki je živela na ozemlju, ki ga je upravljala druga stran.